MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (MOGC)

PARTE SPECIALE

S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A.

Stato del documento

rev. n°	del	oggetto della revisione	approvato da
0	20/10/15	Prima emissione	CdA
1	20/12/2018	Aggiornamento normativo e misure anticorruzione e trasparenza	CdA
2	11/05/2022	Aggiornamento normativo e misure anticorruzione e trasparenza	CdA

SOMMARIO

PREMESSA 4

FINALITÀ 8

ACRONIMI UTILIZZATI 9

PARTE SPECIALE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 10

A.1. LE FATTISPECIE DI REATO 10

A.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCESSI SENSIBILI 25

A.3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 26

A.3.1 Regole generali di comportamento 26

A.3.2 Divieti specifici 28

A.4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI 29

PARTE SPECIALE B DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 31

B.1 LE FATTISPECIE DI REATO 31

B .2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCESSI SENSIBILI 38

B.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 38

B.3.1 Regole generali di comportamento 38

B.3.2 Divieti specifici 39

B.4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI 40

PARTE SPECIALE C DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 41

C.1 LE FATTISPECIE DI REATO 41

C.2 REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ANCHE TRANSNAZIONALI - PROCESSI SENSIBILI 44

C.3 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 44

C.3.1 Regole generali di comportamento 44

C.3.2 Divieti specifici 45

C.4 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI 45

PARTE SPECIALE D REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 47

D.1 LE FATTISPECIE DI REATO 47

D.2 REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCESSI SENSIBILI 49

D.3 REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 49

D.3.1 Regole generali di comportamento 50

D.3.2 Divieti specifici 50

D.4 REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI 50

PARTE SPECIALE E REATI SOCIETARI 52

E.1. LE FATTISPECIE DI REATO 52

E.2. REATI SOCIETARI - PROCESSI SENSIBILI 64

E.3. I REATI SOCIETARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 64

E. 3.1 Regole generali di comportamento 64

E. 3.2 Divieti specifici 65

E.4. I REATI SOCIETARI – PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI 66

PARTE SPECIALE F REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 67

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO 67

F.1.2 Art. 30 D.lgs. 81/08 e smi 69

F.2 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCESSI SENSIBILI 71

F.3 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 72

F.3.1 Regole generali di comportamento 73

F.3.2 Divieti specifici 80

F.4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI 81

F.4.1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 82

F.4.1. Sistema di gestione Integrato (SGI) *83*

PARTE SPECIALE G REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE 86
G.1 LE FATTISPECIE DI REATO *86*
G.2 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROCESSI SENSIBILI *94*
G.3 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO *95*
G.3.1 Regole generali di comportamento *95*
G.3.1.2 Divieti specifici *96*
G.4 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI *96*

PARTE SPECIALE H DICHIARAZIONI MENDACI 98
H.1 LE FATTISPECIE DI REATO *98*
H.2 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROCESSI SENSIBILI *98*
H.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO *99*
H.3.1 Regole di comportamento *99*
H.3.2 Divieti specifici *99*
H.4 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI *99*
PARTE SPECIALE I REATI AMBIENTALI *100*
I.1 LE FATTISPECIE DI REATO *100*
I.2 I REATI AMBIENTALI - PROCESSI SENSIBILI *117*
I.3 REATI AMBIENTALI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO *118*
I.3.1 Regole generali di comportamento *119*
I.3.2 Divieti specifici *121*
I.4 I REATI AMBIENTALI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI *122*
I.4.1 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti *123*
I.4.2 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi *125*
I.4.3 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati *125*
I.4 .4 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera *126*
I.4.5 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive *126*
I.4.6 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette *127*
I.4.7 Sistema di Gestione Integrato (SGI) *127*
I.4.7.2 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori e di tutti gli attori *127*
I.4.7.3 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale *127*
I.4.7.4 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge *128*
I.4.7.5 Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate *128*
I.4.7.6 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione integrato e di conformità dello stesso alle norme ISO 14001, UNI ISO 45001 e ISO 9001 ..... *128*
I.4.7.7 Previsione di idonei sistemi di controllo e monitoraggio delle misure adottate in materia ambientale *128*
I.4.7.8 Rendicontazione delle prestazioni alle strutture aziendali competenti e all'organismo di vigilanza *128*
I.4.7.9 Tracciabilità *129*

PARTE SPECIALE L DELITTI CONTRO LA PERSONA 130
L.1 LE FATTISPECIE DI REATO *130*
L.2 I IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI - PROCESSI SENSIBILI *133*
L.3 DELITTI CONTRO LA PERSONA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO *133*
L.3.1 Regole generali di comportamento *133*
L.3.2 Divieti specifici *134*
L.4 I DELITTI CONTRO LA PERSONA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI *135*

PARTE SPECIALE M REATI TRIBUTARI 136
M.1 LE FATTISPECIE DI REATO *136*
M.2 REATI TRIBUTARI - PROCESSI SENSIBILI *144*
M.3 REATI TRIBUTARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO *145*
M.3.1 Regole generali di comportamento *145*
M.3.2 Divieti specifici *146*
M.4 I REATI TRIBUTARI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI *147*

PREMESSA

Il MOGC di SIA S.p.A. è composto da:

- una "**PARTE GENERALE**" (*MOGC - Parte Generale*) che descrive l'organizzazione societaria nel suo complesso, i principi seguiti per la realizzazione del MOGC, il ruolo ed i compiti dell'OdV, la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il sistema disciplinare, le modalità di formazione e di comunicazione e richiama, al par. 8, tutti gli allegati ed i documenti di riferimento costituenti il MOGC stesso;

- la presente "**PARTE SPECIALE**" (*MOGC - Parte Speciale*) costituita da altrettante parti speciali, una per ogni reato considerato, che contengono l'applicazione, nel dettaglio, dei principi richiamati nella parte generale con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/01 e smi che SIA S.p.a., in seguito all'analisi dei rischi, ha ritenuto astrattamente applicabili in ragione delle caratteristiche della propria attività;

- Allegato A bis della parte speciale (*MOGC – **PARTE SPECIALE A bis Allegato - Misure integrative prevenzione corruzione e trasparenza***) che, pur costituendo sezione apposita e chiaramente identificabile del MOGC, ne specifica ed integra le misure predisposte per la prevenzione dei reati commessi nell'interesse e vantaggio della società (PARTE SPECIALE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione di SIA descrive le azioni implementate per porre in essere una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ossia dell'insieme di comportamenti e decisioni di *maladministration* in danno della società, a cui si aggiungono gli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 e degli ulteriori aggiornamenti normativi;

- Il **Codice etico e di comportamento** (*MOGC - Codice etico e di comportamento*), che rappresenta il documento contenente l'insieme dei principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti gli organi sociali e dei loro componenti, dei dipendenti, dei soggetti esterni, sia in relazione alla prevenzione dei reati ex D. lgs. 231/01, sia rispetto a tutti i reati di corruzione o alle situazioni di cattiva amministrazione oggetto di condanna da parte della L. 190/2012 e smi. In tale ottica, il Codice è stato elaborato prendendo ispirazione anche dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- gli allegati e gli altri documenti di riferimento costituenti il MOGC stesso:
    1. Allegato 1 MOGC Analisi preliminare rischio reati
    2. Allegato 2 MOGC Mappatura processi-reati
    3. Allegato 3 MOGC Flussi informativi ODV
    4. Tutti i documenti del Sistema di gestione integrato richiamati
    5. DVR
    6. Documento per la sicurezza dei dati

Nella presente Parte Speciale sono approfonditi rispettivamente:

Parte Speciale A - Reati contro la PA

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. 231/01)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Malversazione ai danni dello stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 comma 2 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica ai danni (art. 640 ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il presente modello contempla l'intera gamma dei reati contro la PA ai sensi della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e delle indicazione dell'ANAC contenute sia nella Determinazione ANAC n.1134 dell'8/11/17 "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità che nei più recenti "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022".
Le nuove Linee Guida recepiscono il più recente quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui al D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e le disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e chiariscono i dubbi interpretativi posti dalla precedente disciplina (Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015).

Parte Speciale - B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Parte Speciale - C Delitti di criminalità organizzata

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Parte Speciale – D Reati in materia di proprietà intellettuale e contro l'industria e il commercio

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 99/09]

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis1 D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 99/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

Parte Speciale - E Reati societari

Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 con le ulteriori modifiche ex L. 69/2015]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 69/2015]
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012 modificato dal D. Lgs. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis dal [Introdotto dal D. Lgs. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Parte Speciale - F Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Parte Speciale - G Reati contro il patrimonio mediante frode

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007]

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)
- Frode informatica (640-ter c.p.)

Parte Speciale H – Dichiarazioni mendaci

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal D. Lgs. 121/2011, art. 2, c.1].

Parte Speciale – I Reati Ambientali

Reati ambientali (Art. 25-undecies D. Lgs. 231/01) [Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06 art.137, c.2)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D. Lgs. 152/06 art.137, c.3)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D. Lgs. 152/06 art.137, c.5)
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 art.137, c.11)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06 art.256, c.1)
- Discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/06 art. 256 c. 3)
- Divieto di miscelazione rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/06 art. 187)
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/06 art.256 c.6)
- Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06 art. 257 c.1, c.2)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06 art. 258, c.4)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 259, c.1)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06 art. 260, c.1)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D. Lgs. 152/06 art. 279, c.5)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/93 3, c.7)
- Inquinamento ambientale (art. 452 CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]
- Disastro ambientale (art. 452 quater CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies CP) [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

Parte Speciale L – Delitti contro la persona

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01) [Articolo introdotto dalla L. 199/2016].

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199].

- Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 22 c. 12-bis D. lgs. 286/98)

Parte Speciale M - Reati Tributari

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 [Articolo introdotto dal D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019, conv. Con modificazioni nella L. n. 157 del 19 dicembre 2019, modificato dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020].

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000 Art. 2, c.1, c.2-bis)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D. Lgs. 74/2000 art. 3)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000 art. 8. c. 1, c.2-bis)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (D. Lgs. 74/2000 art. 10)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D. Lgs. 74/2000 art. 11)

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta da SIA e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel MOGC, gli illeciti su elencati, oggetto di trattazione nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231, è stato valutato da SIA che il rischio sia solo astrattamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati considerati, sulla base dell'analisi effettuata, costituiscano, unitamente al rispetto del Codice Etico e di comportamento, al MOGC – PARTE SPECIALE A bis Allegato - Misure integrative prevenzione corruzione e trasparenza ed alle disposizioni legislative, un presidio generale ed efficace anche per la prevenzione di tali illeciti.

Ogni Parte Speciale contiene i seguenti argomenti:

1. Descrizione delle "Fattispecie rilevanti" con indicazione del contenuto dei reati e dei principi e concetti desunti dall'esperienza giurisprudenziale degli ultimi anni;
2. Identificazione delle "aree e delle attività sensibili": alla luce dell'attività di analisi dei rischi, svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 231, è stato possibile evidenziare le strutture aziendali coinvolte in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 e della L. 190/2012. Nel MOGC vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati. Per un'elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento Allegato 01 Mappatura processi-reati;
3. Indicazioni relative ai "Principi di comportamento": ovvero le regole generali ed i divieti che definiscono le norme di condotta cui devono ispirarsi i destinatari del MOGC al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati;
4. Riferimenti alle procedure ed agli altri documenti posti a presidio dei processi sensibili.

FINALITÀ

La struttura del MOGC, con la previsione di più "Parti Speciali", consente, nell'ambito di ciascuna delle macro-aree definite in riferimento ai gruppi di illecito previsti dal D. Lgs. 231/01, di individuare le attività sensibili ed associare ad esse gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione dei reati, permette altresì il tempestivo aggiornamento del MOGC stesso, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Le "Parti Speciali", con i riferimenti normativi e giurisprudenziali ed i principi comportamentali in esse richiamati, costituiscono un sistema unico, unitamente alle procedure aziendali, al Codice Etico e di comportamento, con la finalità di indirizzare le condotte dei destinatari che operano nelle varie aree aziendali e prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive di SIA.

Gli strumenti di controllo di seguito individuati sono vincolanti per i destinatari del MOGC e si sostanziano in obblighi di fare (comportamenti, procedure, segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (divieti).

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nel MOGC Parte generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, SIA reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima Parte Generale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del MOGC ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, i Collaboratori interni ed esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC;
- fornire all'OdV, al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con gli stessi, gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- MOGC (Parte generale, Parte speciale, Parte Speciale A bis, Codice etico e di comportamento);
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- Deleghe, procure e disposizioni organizzative;
- Ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/2012.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ACRONIMI UTILIZZATI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
MOGC: Modello di organizzazione, gestione e controllo
MSGI: Manuale del sistema di gestione integrato
MO: Manuale operativo
DVR: Documento di valutazione dei rischi
OdV: Organismo di Vigilanza
PNA: Piano Nazionale Anticorruzione
PRSGI: Procedure del sistema di gestione integrato
RPCT.: Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

PARTE SPECIALE A REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che, agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee)

Inoltre la normativa anticorruzione si applica anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni. Come disposto dalla seguente normativa che regola la materia:

- L. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- Determinazione ANAC n.1134 dell'8/11/17 "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" pubblicato sul sito istituzionale.

In tale ambito il presente MOGC, di cui costituisce parte integrante la parte **Speciale Allegato A bis - Misure integrative prevenzione corruzione e trasparenza**, rappresenta il sistema di controllo delle attività sensibili per prevenire la commissione (o il solo tentativo) dei reati richiamati sia dal D. lgs. 231/01 che dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, in relazione all'attività svolta da SIA.

ART.24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- **art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato;**
- **art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;**
- **art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;**
- **art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;**
- **art. 640 ter Frode informatica;**
- **art. 356 Frode nelle pubbliche forniture**

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'elemento materiale del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. si compone di un presupposto e della condotta:

- il primo consiste nell'avere l'agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica;
- la seconda consiste nell'avere distratto, anche parzialmente la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il delitto sussiste anche quando l'illecita destinazione del denaro o la distrazione di esso riguardi soltanto una parte del contributo e non rileva la modalità di erogazione del contributo (rateale o commisurata allo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera). Rileva soltanto se il finanziamento ottenuto sia stato non utilizzato per lo scopo in vista del quale è stato disposto" (Cass. Pen., Sez. VI, 16-04-2013, n. 17343).

Il reato si configura anche su somme già ricevute in precedenza, con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non sono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:
elemento oggettivo: può consistere in una condotta commissiva (utilizzazione e presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere) o omissiva.
elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta. il reato si consuma quando l'erogazione viene conseguita.

È un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis).

"L'art. 316 ter c.p. configura un reato di pericolo, integrato dalla mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l'adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti, a prescindere dalla prova del verificarsi di siffatte condotte che, se sussistenti, configurerebbero ulteriori reati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto integrato il predetto reato dal conseguimento di pubbliche erogazioni sulla base di fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso l'agente aveva ottenuto un finanziamento in riferimento ad attività non realmente esplicate, sia perché il sistema adoperato non consentiva di verificare che le somme erogate dalla Regione fossero interamente destinate alla realizzazione dell'opera prevista)" (Cass. Pen., sez. VI, 09.05.2013, n. 35220).

"Ai fini della distinzione tra il reato di cui all'art. 316 ter c.p., (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis c.p., (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), quello che essenzialmente rileva è l'elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo…...l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p., si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (Cassazione penale, S.U., 16568/2007).

Art. 640 Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (c.2 n.1)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

La condotta consiste nell'indurre taluno in errore tramite artifizi e raggiri in modo da determinare costui a compiere un atto di disposizione patrimoniale dannoso per lui e con ingiusto profitto per l'agente ingannatore.
Artifizi: trasfigurazione della realtà esterna determinata o dalla simulazione dell'esistenza di circostanze in realtà non esistenti o dalla dissimulazione di circostanze esistenti in modo da creare una falsa apparenza.
Raggiro: attività simulatrice accompagnata da parole argomenti e/o ragionamenti idonei a far scambiare per vero ciò che è falso. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.
Si precisa:
Elemento oggettivo:

- condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che pone in essere i cd artifizi o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifizi o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

Elemento soggettivo: dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.
Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

*"ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, rientrano nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, aventi personalità giuridica, strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale con carattere non industriale o commerciale, in situazione di dipendenza nei confronti dello **Stato**, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale. Tale indirizzo, prendendo le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo pubblico, ad onta della struttura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in Italia, ricorrano tre requisiti, cioè la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché, alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello **Stato**, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello **Stato**, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza" (Cass. Pen., sez. V, 02.07.2013, 39837)*

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La condotta è la stessa della truffa. La specificità della fattispecie risiede nell'oggetto della frode rappresentato dai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni di altro tipo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".
Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.Occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

"La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una "immutatio veri" di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l'indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l'erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile)" (Cass. Pen., Sez. II, 02.07.2013, n. 35197).
"*In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora, pur essendo stata prevista la corresponsione in più rate della somma di cui l'agente abbia fraudolentemente ottenuto lo stanziamento in proprio favore, risulti di fatto corrisposta soltanto la prima rata, il reato deve ritenersi definitivamente consumato alla data di tale corresponsione, salvo che risulti posta in essere successivamente altra attività finalizzata ad ottenere anche il pagamento delle rate successive, nel qual caso, ove esso non abbia luogo, detta attività potrà essere autonomamente punibile a titolo di tentativo" (Cass. Pen., Sez. III, 15.10.2013, nr. 44446).*

Art. 640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1549,00 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale [inserito dal Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184] o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico, con ciò riferendosi ad una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o trasmissione dei dati, ovvero di intervento senza diritto, con qualsiasi, modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, ossia ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'alt. 615 ter c.p.

"...Il reato di frode informatica si differenzia da quello di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema" (Trib. Padova, 18.01.2013, n. 75).

Elemento oggettivo: si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico
Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno

Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [art. 355 c.p.], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 355 codice penale (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF, entrato in vigore il 30.07.2020, inserisce la frode nelle pubbliche forniture tra i reati contemplati dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/01. Una nuova fattispecie che si aggiunge al lungo elenco dei reati presupposto della responsabilità 231 per le imprese impegnate in appalti, bandi e gare con la Pubblica Amministrazione.
La fattispecie di frode nelle pubbliche forniture non va confusa con altre simili, ossia con i reati di "inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e di "truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici", rispettivamente, artt. 355 e 640, c. 2, n. 1, c.p. (già reato 231).
Secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, per frode si deve intendere qualsiasi comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Vale a dire che è sufficiente la consapevolezza (dolo) di non eseguire in modo corretto il contratto perché il reato sia ascrivibile, a differenza del reato di truffa, per la cui configurabilità sono necessari gli artifizi o raggiri per indurre in errore la P.A.

La non corretta esecuzione del contratto deve comunque essere "significativa" rispetto alle condizioni pattuite, previste da norme o da atti amministrativi, in termini qualitativi e quantitativi tali da gravare negativamente sullo svolgimento del rapporto contrattuale.
Il bene giuridico tutelato è il buona andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.
Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie
Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.
Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifizi o raggiri.

"*Ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo*" (*Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6905 del 14 febbraio 2017).*

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo , e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative

che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- **art. 314 Peculato;**
- **art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui;**
- **art. 317 Concussione;**
- **art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;**
- **art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;**
- **art. 319 bis Circostanze aggravanti;**
- **art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari;**
- **art. 319 quater Induzione a dare o promettere utilità**
- **art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;**
- **art. 321 Pene per il corruttore;**
- **art. 322 Istigazione alla corruzione;**
- **art. 323 Abuso d'ufficio;**
- **art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite**

Preliminarmente, al fine di definire il perimetro di applicabilità dei reati in oggetto alla realtà di SIA, è opportuno delineare, anche in questo caso, le nozioni di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio. Infatti, al di là di quanto previsto dall'art. 321 c.p., la maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono c.d. reati propri, ossia delle fattispecie che devono essere commesse da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio. Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
La **funzione legislative** è diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (attività legislativa costituzionale, primaria, di Regioni e provincie, della UE)
La **funzione giudiziarie**, comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio (magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia Europea, etc) sia le attività inerenti ad altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo svolgimento della funzione giurisdizionale.
La **funzione amministrativa** è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. La volontà della pubblica amministrazione si manifesta attraverso le attività che concorrono in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della PA (es. potere della commissione di gara di aggiudicare un appalto).
Il potere autoritativo della PA si esercita attraverso le attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi (ad esempio attraverso il potere di rilasciare concessioni).
Il potere certificativo invece si estrinseca nel complesso di attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, di qualsiasi grado. Ai sensi dell'art. 358 c.p. sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
In comune con la nozione di pubblico ufficiale vi è la circostanza obiettiva di esercitare un pubblico servizio, senza che assuma importanza il dato formale dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego. Fondamentale è quindi l'esercizio della funzione, da intendersi in senso oggettivo e la destinazione pubblicistica dell'attività, senza poteri deliberativi, autoritativi e certificativi. Si precisa inoltre che, secondo l'attuale disciplina, la qualifica di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e o incaricato di pubblico servizio) riguarda la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto, quanto l'attività svolta in concreto.

Così anche la Cassazione con sentenza 4952/2020: "*il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio non si fonda su un canone di tipo soggettivo, implicante la verifica della natura pubblica dell'ente e del rapporto che lega il soggetto all'ente, bensì su un criterio oggettivo, connesso alla natura delle funzioni in concreto svolte, a prescindere dal fatto che possano assumere forma privatistica*". Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:
1) la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. ASL, Amministrazioni comunali, commissioni di gara, concessionari di finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri);
2) sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa.

Qui di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il peculato è un "reato proprio", per cui può essere commesso da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo"). L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

"*Il peculato è reato a carattere plurioffensivo, inteso, da un lato, alla tutela dell'interesse statale della "funzionalità operativa" della pubblica amministrazione, sotto i molteplici profili della legalità, efficienza, probità e imparzialità, e, dall'altro, alla protezione dei beni patrimoniali che sono affidati - come nella specie ai pubblici funzionari. Da tale natura plurioffensiva deriva che l'eventuale mancanza o particolare modestia del danno patrimoniale, conseguente all'appropriazione, non esclude la sussistenza del reato, considerato che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione*" (Cassazione penale sentenza n. 1865/2021).

"*Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione che, seppur finalizzata a profitto proprio, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene*" (Cassazione penale sentenza n. 38875/2019).

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

La condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente). Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

"*Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui si può configurare solo nel caso in cui l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo*" (Cass., Sez. 6, n. 6658 del 15/12/2015).

"*Integra il reato di peculato e non quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui la condotta del dipendente di un istituto portavalori che si appropri del danaro contenuto in un plico, non sigillato, prelevato presso un ufficio postale, in quanto, in tal caso, il predetto s'impossessa non già di una somma consegnatagli dal soggetto passivo per un errore sull'"an" o sul "quantum", ma di quanto doveva essergli effettivamente consegnato, approfittando di un errore sulle modalità della consegna*" (Cass., Sez. 6, n. 4907 del 12/06/2018).

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La condotta incriminata si estrinseca nella costrizione che deve risultare funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. La costrizione penalmente rilevante implica la prospettazione agli occhi della vittima di un male ingiusto

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

"...Il 'nuovo' reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; mentre il 'nuovo' reato di cui all'art. 319-quater c.p. è caratterizzato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale" (Cass, Pen., Sez. VI, 21.05.2014, n. 26500).

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Si tratta della vecchia corruzione impropria. La condotta incriminata consiste, dal lato del pubblico ufficiale (intraneus), nel ricevere una retribuzione non dovuta e nell'accettare la promessa, dal lato del privato (extraneus) nel dare o promettere la retribuzione non dovuta. Non serve il compimento di uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che la corresponsione o la promessa sia in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui è titolare il pubblico ufficiale

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità, anche se la Corte di Cassazione , con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, stabilisce che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

"...Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 c.p. o di induzione ex art. 319 quater c.p. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno)" (Cass. Pen., Sez. VI, 25.02.2013, n. 11946).

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Si tratta della corruzione propria. La condotta incriminata consiste, dal lato dell'intraneus, nel ricevere denaro o altre utilità o nell'accettare la promessa di quanto sopra, da parte dell'extraneus nel dare o promettere denaro o altre utilità. Il tutto per omettere o ritardare, ovvero per avere omesso o ritardato, un atto di ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario a i doveri di ufficio.

"....In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti, siccome vietati da atti imperativi o illegittimi, perché dettati da norme giuridiche, riguardanti la loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità. Conseguentemente, ai fini della distinzione fra corruzione propria ed impropria, nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente l'interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza" (Cass. Pen., Sez. VI, 25.09.2013, n. 41898).

"*Ricade nel reato di corruzione propria non solo l'accordo illecito che prevede lo scambio tra il denaro o altra utilità e un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri di ufficio, ma anche l'accordo avente per oggetto una pluralità di atti, non preventivamente fissati, ma pur sempre "determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all'ambito di intervento del pubblico ufficiale" o – più schiettamente e senza perifrasi –*

i pagamenti eseguiti "in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, per retribuirne i favori", così da ricomprendervi l'ipotesi del c.d. asservimento della funzione pubblica agli interessi privati" (Cass., Sez. VI, 26 novembre 2014, n. 49226).

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

"...Nel caso di corruzione di funzionari di uno Stato estero, sono applicabili, nei confronti dell'ente di cui sia accertata la responsabilità amministrativa per tale reato, le sanzioni interdittive previste dall'art. 25 d. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231" (Cass. Pen., Sez. VI, 30.09.2010, n. 42701).

"...In tema di corruzione, l'atto d'ufficio, oggetto di mercimonio, non va inteso in senso formale, in quanto deve comprendere qualsiasi comportamento che comunque violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; integra, pertanto, il reato di corruzione la condotta di chi agevola l'assunzione di familiari ed amici con delibere "ad hoc" nelle quali vengono assegnano appalti di servizi a imprese che, in cambio della commessa, si impegnano ad assumere i congiunti e conoscenti del funzionario pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 13.12.2007, n. 12131).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un funzionario).

"... Integra il reato di corruzione in atti giudiziari l'accordo intercorso tra un ispettore del Ministero delle attività produttive, pubblico ufficiale, ed il presidente di un consorzio di cooperative edilizie, finalizzato a formare, in cambio di un corrispettivo in danaro, una relazione ispettiva compiacente rispetto alla sua situazione di difficoltà economica già registrata in precedenti, sfavorevoli relazioni del suo ufficio, al fine di evitarne la declaratoria di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nella pendente procedura giudiziaria, ottenendo con il deposito di tale relazione un rinvio dell'udienza" (Cass. Pen., Sez. VI, 21.05.2013, n. 30542).

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dodici anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000,00.

È una delle fattispecie di reato presupposto introdotte dalla L. n. 190/12 e punisce la condotta sia dei soggetti apicali sia dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
Il fatto costitutivo del reato è la coartazione della volontà del privato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La condotta del pubblico agente deve connotarsi per l'abuso di potere o di qualità.

"*Se si fa riferimento alla giurisprudenza relativa alla figura di reato ex art. 317 c.p. (assimilabile a quella individuata dall'art. 319 quater), si può dedurre che l'attività di induzione non è vincolata a forme tassative, ma vi può rientrare ogni comportamento che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri in grado di esercitare una pressione psicologica sul privato, in forza della quale, quest'ultimo si convinca alla necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose*" *(v.Cass.6^ 19.06.08, n.33843).*
"*I comportamenti o i contegni individuati come rilevanti sono molteplici, tra cui l'esortazione, la sollecitazione, gli impliciti messaggi comportamentali, i silenzi, in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e della loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e di relativi codici di comunicazione*" *(v. Cass.6^ 1.10.13, n.49538).*

Il reato si pone in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione. Si differenzia dalla prima sia per il soggetto attivo (poiché può essere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), sia per le modalità realizzate per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità(nell'art. 319 quater c.p. rileva soltanto l'induzione), che per la prevista punibilità del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).Va evidenziato che proprio il possibile coinvolgimento e la conseguente punibilità di un soggetto terzo rispetto alla P.A. comporta maggiori rischi per enti, società ed associazioni.
Nel caso di accertamento del reato, può essere comminata, infatti, sia una sanzione pecuniaria molto alta (tra 300 a 800 quote, equivalenti ad una pena pecuniaria che può arrivare fino a 1milione e 200milaeuro), sia una misura interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno) quale la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la P.A. o il commissariamento.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Si tratta di un reato di corruzione che si caratterizza per la sua essenza monosoggettiva a differenza degli altri reati sopra nominati che sono necessariamente plurisoggettivi (ossia che ci sono due parti che si accordano).
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

"...Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi 3 e 4, c.p., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori" (Cass. Pen., S.U., 24.10.2013, 12228).

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

L'abuso d'ufficio è un tipico reato proprio perché punisce il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nell'esercizio delle sue funzioni, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
È necessario il dolo intenzionale rispetto all'evento, ossia l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. Tuttavia, non si richiede che tale intenzione sia esclusiva come, invece, per esempio, nel peculato d'uso di cui all'art. 314, comma 2, c.p.
La duplicità dell'evento che deve essere voluto dall'agente è stata una scelta della legge n. 234 del 1997 che ha trasformato l'abuso d'ufficio da reato di mera condotta (a dolo specifico) a reato d'evento (a dolo intenzionale)
La norma è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore con il decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020), che ha sostituito la formula «in violazione di norme di legge o di regolamento» con la diversa formula relativa alla «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

"*Integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del responsabile di un ufficio pubblico che ricorra arbitrariamente e sistematicamente alla collaborazione di personale esterno, pur potendo far fronte alle esigenze istituzionali attraverso il personale interno, arrecando vantaggio al privato cui conferisce incarichi retribuiti, sussistendo in tal caso il profilo della doppia ingiustizia*" (Cass., Sez. 6, n. 7972 del 06/02/2020).

"*E' configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non solo quando la violazione di una specifica regola di condotta è connessa all'esercizio di un potere previsto già in origine come vincolato dal legislatore, ma anche nei casi in cui l'inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanzia l'abuso di ufficio*" (Cass. Sez. 6, n. 8057 del 28/01/2021).

"*In tema di abuso di ufficio, anche a seguito della riformulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 23, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare ai fini della integrazione del reato nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale*" (Cass., Sez. 6, n. 33240 del 16/02/2021).

"*In tema di abuso di ufficio, la novella di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, lì dove ha ristretto l'ambito applicativo del reato, richiedendo l'inosservanza di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", non riguarda la condotta di abuso che si realizza mediante la violazione dell'obbligo di astensione*" (Cass., Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021).

Art. 346 bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, così come modificata dalla legge 09 gennaio 2019 n.3, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.
Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.
Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.
Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.
Presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario, nonché in presenza di una relazione solo millantata con il pubblico ufficiale.

Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni riportate dall'ANAC nella Determina 8 del 2015 e nella più recente Determinazione n.1134 dell'8/11/17 "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" pubblicato sul sito istituzionale, si evidenzia che ulteriore e particolare attenzione va posta anche a tutte le condotte che possono astrattamente essere ricomprese nelle fattispecie che rientrano nel Libro II Titolo II del codice penale – "dei delitti contro la PA". Per un esame più dettagliato delle singole norme si rimanda comunque a quanto già ampiamente esaminato nella parte sviluppata precedentemente.

A.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'Allegato 01 Mappatura processi-reati e nell'Allegato 02 Relazione analisi dei rischi, sono stati valutati come "sensibili" i processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA e descritti nella tabella seguente.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Acquisizione contratti, contratti pubblici	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, Area tecnica
Gestione finanziamenti pubblici, sovvenzioni e altre erogazioni	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali
Gestione rapporti con enti di controllo e altri enti pubblici. In particolare, rapporti con: Comuni e altri enti pubblici (il rapporto con i Comuni è triplice, considerato che i Comuni figurano come soci, clienti ed anche regolatori locali (in quanto componenti dell'Autorità di regolazione e vigilanza di riferimento territoriale della Società), ivi compresa la Regione per la richiesta di autorizzazioni necessarie alla realizzazione di investimenti; inoltre, a titolo esemplificativo: ARPA, ANAC, AURI, NOE, INAIL, INPS, ARERA, ASL, Vigili del Fuoco, NAS, Guardia di Finanza e Forestale	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, RSPP, Responsabile tecnico, Responsabile servizi igiene urbana, RPCT, OdV
Gestione del servizio di raccolta rifiuti e isole ecologiche incluse le attività di rendicontazione	Tutti gli appartenenti all'Area tecnica, inclusi gli operatori, tutti gli appartenenti all'Area amministrazione, finanza, affari generali
Affidamenti di lavori, acquisto di beni, servizi	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali - Acquisti
Gestione del personale	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali - Personale
Gestione contenziosi/attività stragiudiziale	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali

A.3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, i precetti normativi, le norme del Codice etico e comportamentale e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

A.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri, alle norme del Codice etico e comportamentale, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale e nella Parte Speciale Allegato A bis, alle ulteriori procedure organizzative esistenti implementate nel Sistema di Gestione Integrato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001.

SIA, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento delle suddette attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'**obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsiasi contatto con la Pubblica Amministrazione**.

In particolar modo SIA, in considerazione della propria qualità di controllata da enti pubblici nonché di società erogante servizi di pubblico interesse, è tenuta al rispetto della legge 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, garantisce pertanto il controllo delle attività individuate come sensibili in riferimento al rischio di commissione di reati corruttivi o di cattiva amministrazione in generale e l'adeguato livello di diffusione delle informazioni in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza così come riportato nella Parte Speciale Allegato A bis (MOGC – PARTE SPECIALE A bis Allegato- Misure integrative di prevenzione della corruzione e trasparenza).
I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le singolarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo, convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

Nel caso di ispezioni da parte di organismi di Vigilanza è richiesta la presenza di almeno due incaricati di SIA che provvederanno entrambi alla sottoscrizione del verbale rilasciato.
La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere conservati a cura della funzione aziendale incaricata. Copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Le fasi del processo di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, devono essere documentate e verificabili, in modo da poterne sempre ricostruire ex post le caratteristiche ed individuare i soggetti coinvolti.

Le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Deve essere garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi dei processi, ivi inclusa quella trasmessa in via telematica o elettronica.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle deleghe o dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne e devono garantire la tracciabilità delle operazioni.

SIA persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto, in caso di affidamenti diretti, sono sempre ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi di verifica dei requisiti e di valutazione delle offerte.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con SIA sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed al rispetto dei protocolli di legalità; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

La selezione del personale deve essere effettuata sulla base di criteri trasparenti e secondo valutazioni che facciano riferimento a requisiti di competenza, professionalità e onorabilità definiti. Devono essere predisposte opportuni controlli di eventuali cause di conflitto di interesse.

I rimborsi spese devono essere corrisposti sempre a piè di lista, essere preventivamente autorizzati e secondo criteri di trasparenza e congruenza in conformità a quanto previsto dai regolamenti aziendali.

In caso di adempimenti, comunicazioni o richiesta per autorizzazioni, concessioni e permessi alla PA, anche mediante l'utilizzo di un sistema informatico/telematico della PA, è garantita la segregazione dei ruoli tra il soggetto che predispone la documentazione e quello che, dopo attenta e tracciabile verifica in merito alla

correttezza, completezza e veridicità del contenuto, ne autorizza l'invio. La sottoscrizione della documentazione avviene a cura dell'Organo di indirizzo o comunque del soggetto che rappresenta la SIA di fronte ai terzi.

Nel caso di gestione contenziosi e accordi transattivi deve essere chiaramente definita l'attribuzione dei poteri in merito alla rappresentanza di SIA di fronte ai terzi avanti gli uffici dell'Amministrazione Giudiziaria e Finanziaria e gli organi giudicanti con opportune deleghe formali. Il conferimento degli incarichi a legali esterni è autorizzato dalla funzione competente sulla base dei poteri e delle deleghe in vigore o da un suo delegato.

A.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 del D.Lgs. 231/01 ed in generale da tutti i reati di cui al Titolo II Libro II del codice penale; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

È fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice etico e di comportamento, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale e nella **Parte Speciale Allegato A bis – Misure integrative di prevenzione della corruzione e trasparenza**.

È fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori e soggetti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

È fatto parimenti divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, in ragione dell'attività di pubblico interesse che SIA svolge.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, SIA ammette ad esempio la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura

tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della SIA in ragione della posizione ricoperta in azienda, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni no-profit oppure di valore culturale o sociale fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge.

È in generale vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla SIA.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della SIA può giustificare una condotta non onesta.

In particolare è fatto divieto di:

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della SIA o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

A.4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (art. 25 del D.Lgs. 231/01 oltre agli ulteriori delitti contro la PA di cui al Titolo II Libro II del c.p.).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Protocolli/Procedure aziendali
Acquisizione contratti, contratti pubblici	MSGI – Manuale Sistema Gestione Integrato, PRSGI 02 gestione aspetti commerciali, Codice etico e di comportamento, Allegato Parte Speciale A bis
Gestione finanziamenti pubblici, sovvenzioni e altre erogazioni	Codice etico e di comportamento, Allegato Parte Speciale A bis, Protocolli MOGC
Gestione rapporti con enti di controllo. In particolare, rapporti con: Comuni e altri enti pubblici (il rapporto con i Comuni è triplice, considerato che i Comuni figurano come soci, clienti ed anche regolatori locali (in quanto componenti dell'Autorità di regolazione e	Codice etico e di comportamento, Allegato Parte Speciale A bis, Protocolli MOGC

vigilanza di riferimento territoriale della Società), ivi compresa la Regione per la richiesta di autorizzazioni necessarie alla realizzazione di investimenti; inoltre, a titolo esemplificativo: ARPA, ANAC, AURI, NOE, INAIL, INPS, ARERA, ASL, Vigili del Fuoco, NAS, Guardia di Finanza e Forestale	
Gestione del servizio di raccolta rifiuti e isole ecologiche incluse attività di rendicontazione	MSGI – Manuale Sistema Gestione Integrato, Manuale operativo 01, Manuale Operativo 02, *PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali* MOGC. Allegato Parte Speciale A bis, Codice etico e di comportamento, Codice disciplinare SIA,
Affidamenti di lavori, acquisto di beni, servizi	MOGC. Allegato Parte Speciale A bis, Codice etico e di comportamento, Regolamento Albo fornitori, PRSGI 04 qualifica fornitori, PRSGI 09 ordini di acquisto, patto di integrità, *PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali*
Gestione del personale	MOGC. Allegato Parte Speciale A bis, Codice etico e di comportamento, Regolamento assunzione del personale
Gestione contenziosi/attività stragiudiziale	MOGC. Allegato Parte Speciale A bis, Codice etico e di comportamento

PARTE SPECIALE B DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

B.1 LE FATTISPECIE DI REATO

ART. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Qualsiasi falsità in atti descritta nel Capo III del libro II del codice penale commessa in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, è punita in conformità alle disposizioni previste per il relativo reato.

La norma richiama le seguenti fattispecie penali in materia di falsità in atti, da considerare applicabili all'ente ogniqualvolta la falsità sia contenuta in un documento informatico:

Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489 c.p. Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una

cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli origina li mancanti.

Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La condotta consiste nell'introdursi abusivamente e contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione in un sistema informatico o telematico o nel trattenersi nel medesimo sistema in maniera abusiva. Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto e prevede due condotte alternative determinate: l'introduzione abusiva nel sistema ed il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di esclusione.

Il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati. Occorre necessariamente precisare che la giurisprudenza ha delineato i concetti fondamentali richiamati in tutte le norme ricomprese nel novero dei c.d. reati informatici. In particolare, si è affermato che:

"*per **sistema informatico o telematico** deve intendersi ogni apparecchiatura destinata a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono*

caratterizzate (per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione") dalla "registrazione" o "memorizzazione" (per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati), di "dati" (cioè di rappresentazioni elementari di un fatto), effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diversa, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente;per ***alterazione*** *deve intendersi qualsiasi attività o omissione tale da modificare i suddetti sistemi con la manipolazione dei dati informatici, incidendo in tal modo sul regolare svolgimento dell'elaborazione dei dati ovvero alterandone (quindi anche danneggiando, rompendo o distruggendo) la componente hardware o software del sistema*" (v.Cass.n.3067/1999).

L'introduzione abusiva è intesa come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell'hacker), sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dall'elaboratore); mentre l'attività di mantenimento consiste nel persistere nella introduzione, inizialmente autorizzata o causale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto del titolare del sistema.

"...Si evidenzia che il reato si configura anche nel caso in cui, pur essendo abilitati, si acceda o si mantenga un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti di accesso derivanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, senza che abbiano rilievo gli scopi e le finalità dell'accesso realizzato (v. Cass. Sez. Un. 7.02.12, n.4694)

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164,00 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164,00 euro a 10.329,00 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617 quater.

Due tipi di condotte che consistono, rispettivamente, nel procurarsi, riprodurre diffondere, comunicare o consegnare codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale accesso. Entrambe le condotte devono essere abusive, cioè fuori da qualsiasi norma che le autorizzi o imponga. È un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio

Elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Elemento oggettivo è la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare password per l'accesso ad un sistema.

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.

La condotta incriminata consiste nel procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del funzionamento. È un reato di pericolo astratto le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici.

Elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

Il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La condotta consiste nell'installare ovvero mettere in opera strumenti o apparecchiature, o anche soltanto parti di essi, che siano idonei ad interrompere o impedire comunicazioni o conversazioni tra soggetti terzi diversi da chi esegue l'installazione, ovvero violare la segretezza delle comunicazioni. Elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione; il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Art.617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

Trattasi di disposizione che punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617 quater), indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici.

Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

"*Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati*" (Cass. pen. n. 36601/2010).

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software).

Elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Il danneggiamento punito dalla norma deve intendersi integrato dalla manomissione e alterazione dello stato di computer, server o altri supporti informatici contenenti dati.

"...Occorre tener conto che "anche la cancellazione che non escluda la possibilità di recupero, se non con l'uso anche dispendioso di particolari procedure, viene considerata modalità di condotta che integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa (v. Cass. 5.03.12, n. 8555).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art.635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici altrui.

La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere un sistema informatico) e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa.

Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.

La norma in esame punisce dunque più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635 bis, qualora ne derivi una compromissione irreversibile di un **sistema informatico**, e non di semplici dati o informazioni.

Se il fatto è commesso con **violenza o minaccia**, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Art.635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici di pubblica utilità.

A differenza dell'articolo precedente (635 quater, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56).

Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

ART. 25 novies
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171-bis legge n. 633/1941 (Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo

a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Si è affermato che anche la copia del *software* originariamente acquistato con licenza se duplicato per essere utilizzato in altra macchina aziendale costituisce violazione del diritto d'autore (Cass. 5879 del 15/02/12).

B .2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 bis e 25 quinques e novies del D.Lgs. 231/01) e ritenuti rilevanti (o anche solo in parte potenzialmente applicabili per quanto riguarda gli artt. 25 quinques e novies) a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'Allegato 2 Relazione analisi dei rischi, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

Processi/attività sensibili	Unità' organizzativa/responsabile
Gestione IT/Privacy	Tutte le funzioni

B.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandoli, i precetti normativi, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

B.3.1 Regole generali di comportamento

Ogni incaricato in SIA è responsabile del trattamento dei dati inerenti alla propria mansione ed è tenuto alla salvaguardia e segretezza di questi ultimi.

Le modalità di gestione, trattamento e protezione delle informazioni e dei dati sono descritte nel Documento per la sicurezza dei dati adottato da SIA che identifica i titolari di permessi di accesso agli archivi cartacei e informatici, e contiene:

- le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali da applicare nel caso di operazioni effettuate su archivi elettronici/cartacei così come discendenti dagli artt. 32-34 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, che ciascun destinatario del MOGC, anche in qualità di incaricato o Responsabile del trattamento è chiamato ad adottare per dare piena applicazione a quanto disposto dalla normativa in materia;
- le regole comportamentali che i dipendenti debbono seguire per l'uso degli strumenti di comunicazione elettronica.

SIA prevede un sistema di protezione mediante strumenti di back up e "disaster recovery" per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici curato dall'Amministratore di Sistema.

Inoltre SIA garantisce la protezione dei dati informatici dal rischio di intrusione o dall'attacco di virus o di altri software maligni attraverso antivirus con aggiornamento automatico e d altri strumenti di protezione sia fisici che elettronici.

Ogni dipendente è tenuto alla custodia ed alla segretezza delle credenziali di accesso che gli sono assegnate in virtù del ruolo ricoperto.

L'utilizzo combinato di username e password attribuisce in modo univoco al loro titolare la responsabilità delle transazioni compiute, i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, devono essere configurati con una password protetta, che sia conforme ai criteri della password indicati Sistema Privacy aziendale. Questa password deve essere diversa dalle altre credenziali utilizzate all'interno dell'azienda.

B.3.2 Divieti specifici

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale di installare propri software che non rientrino nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

È fatto esplicito divieto a tutti i destinatari del MOGC di duplicare o installare programmi non licenziati.

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale di installare nella rete propri software che possano impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale.

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner di operare in maniera illecita su sistemi informativi altrui al fine di sottrarre fraudolentemente dati o informazioni riservate o sensibili o accedere a siti con contenuti contrari alla legge.

La connessione ad Internet o i computer di SIA non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non analizzati all'attività lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di sito pornografici e pedopornografici.

È fatto inoltre divieto ai Destinatari utilizzare i supporti informatici di SIA o di terzi, per:

- penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di terzi;
- detenere e diffonderne codici di accesso;
- danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici;
- interromperne l'operatività e la connessa attività di comunicazione;
- produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria;
- realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica, costituendo, ognuna di queste fattispecie di comportamento, delle condotte perseguibili penalmente.

Le informazioni ivi collocate devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'utilizzo del materiale informatico e gli accessi telematici sono oggetto di monitoraggio da parte della Società

E' fatto esplicito divieto a tutti i destinatari del MOGC di copiare o trasferire dati aziendali di qualsiasi natura con o senza l'ausilio di strumenti informatici quali hd esterni, pen drive usb, bluetooth, dvd, cd, smartphone, tablet, ecc., né in allegato via posta elettronica o attraverso servizi ftp, sistemi peer-to-peer, senza essere espressamente autorizzati dall'Amministratore di Sistema

Per i dispositivi mobili aziendali (telefoni cellulari, tablet, smartphone) in dotazione ai destinatari del MOGC, e aventi accesso a reti, dati e sistemi aziendali, è fatto divieto di:

- utilizzare il sistemi operativi diversi da quelli autorizzati dall'amministratore di sistema (ADS);
- modificare/eliminare le password salvate dall'utente;
- caricare sul o sui dispositivi dati non essenziali allo svolgimento del proprio lavoro;
- sottoporre i dispositivi ad installazioni di software/firmware allo scopo di accedere a funzionalità il cui uso non è destinato all'utente;
- scaricare sui dispositivi copie pirata di software, o contenuti illegali;
- installare applicazioni da non fonti ufficiali o non approvate dai vendor della piattaforma. È severamente vietato installare codice proveniente da fonti non attendibili. In caso di dubbio sull'attendibilità dell'origine di un'applicazione, l'ADS di SIA;
- connettere un dispositivo a un PC privo di protezione antimalware aggiornata e abilitata, e non conforme ai criteri aziendali;
- inviare i dati aziendali al di fuori del sistema di posta elettronica aziendale. Se un utente sospetta che siano stati inviati dati aziendali da un account e-mail personale, nel corpo del messaggio o come allegato, ha il dovere di informare immediatamente l'ADS.

Agli utenti non è consentito utilizzare le postazioni di lavoro aziendali per il backup o la sincronizzazione di contenuti del dispositivo come file multimediali, a meno che tali contenuti siano necessari per il legittimo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

Ad eccezione dei dispositivi gestiti dal reparto IT, non è consentita la connessione diretta dei dispositivi alla rete aziendale interna.

B.4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 24 bis e 25 quinques e novies del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel Documento per la sicurezza dei dati parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE C DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

C.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata di cui all'articolo 24 ter del D. Lgs. 231/2001 in riferimento anche all'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 della legge 146 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

ART.24-ter
Delitti di criminalità organizzata

1.In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2.In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali:

1) vincolo associativo tra tre o più persone tendenzialmente permanente o, comunque, stabile, destinato a dare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2) dall'indeterminatezza del programma criminoso (che distingue tale reato dal concorso);
3) esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;

- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
  - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
  - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
  - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Il reato di cui all'art.416 c.p. è un reato di pericolo ed il bene protetto è l'ordine pubblico, viene, pertanto, ritenuto punibile per il solo fatto dell'esistenza di un accordo.
Nella struttura del reato associativo assumono rilievo i cd. reati-fine, quelli, cioè, per la cui realizzazione opera l'associazione.
Per tale motivo, il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca, è costituito dal complesso dei vantaggi conseguiti direttamente dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale.

"...Occorre, infatti, tenere presente che, di recente, sono state applicate misure cautelari patrimoniali sul profitto del reato di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale: "la responsabilità amministrativa degli enti si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzazione di fatture false." (Cass. Pen. , Sez. III, 06.06.2013, n. 24841).

<u>Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere</u>

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(Vedasi l'art. 416-bis c.p. in combinato disposto con: Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.)

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Un'associazione è di tipo mafioso qualora:

- utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

"...Occorre tener presente che: "Sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 416-bis, comma 7, c.p., partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l'oggetto di tale atto di destinazione e l'ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l'operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società." (Cass. Pen., Sez. VI, 27.02.2014, n. 21621).

Va tenuto presente che qualora venga accertato che la società o un'unità organizzativa della stessa sia stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 24 ter, è prevista l'applicazione della sanzione più grave quale l'interdizione definitiva di esercitare l'attività.

C.2 REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ANCHE TRANSNAZIONALI - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 ter D. lgs. 231/01, L. 146/06) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione di analisi dei rischi*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA. Si rimanda alla parte speciale I - Reati ambientali per i delitti di associazionismo connessi al traffico illecito dei rifiuti.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Acquisizione contratti pubblici	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, Area tecnica
Affidamenti di lavori, beni, servizi	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, Area tecnica

C.3 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

C.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice etico e di comportamento, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nonché ai protocolli (Procedure, manuale operativo, ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.
I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, si trovassero a svolgere attività rilevanti le fattispecie considerate nell'interesse di SIA, dovranno:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno stringenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia,..);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- prevedere specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, vietando altresì pagamenti in contanti, se non per importi minimi e comunque nel rispetto della normativa anti-riciclaggio applicabile;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.

Più in particolare le procedure aziendali e i comportamenti di tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia, ed in particolare:

- l'obbligo di astensione dalla prosecuzione delle attività con società che non siano in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento ad associazioni mafiose;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il rigoroso rispetto dei requisiti in tema di registrazione e tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e di conservazione della documentazione;
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti. Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

C.3.2 Divieti specifici

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di illecito considerate ai fini del D. Lgs 231 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- eseguire pagamenti all'estero nei confronti di soggetti residenti in Italia;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte.

I responsabili delle funzioni societarie interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente parte speciale e nei documenti del MOGC riportati nella tabella seguente.

La presente parte speciale si riferisce anche ai comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di SIA e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

C.4 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (Art. 24-ter D. Lgs. 231 e L.146/06).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Protocolli / Procedure aziendali
Acquisizione contratti pubblici	MSGI – Manuale Sistema Gestione Integrato, PRSGI 02 gestione aspetti commerciali, Codice etico e di comportamento, Allegato Parte Speciale A bis
Affidamenti di lavori, beni, servizi	MOGC. Allegato Parte Speciale A bis, Codice etico e di comportamento, Regolamento Albo fornitori, PRSGI 04 qualifica fornitori, PRSGI 09 ordini di acquisto, patto di integrità, PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali

PARTE SPECIALE D REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

D.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 25-bis.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato in esame si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il mero uso di marchi o di segni distintivi, di prodotti industriali, di brevetti, disegni o modelli industriali.

Per quanto riguarda la condotta di contraffazione essa corrisponde, secondo l'orientamento prevalente, all'imitazione pedissequa, anche solo parziale, degli elementi essenziali del marchio. L'alterazione deve rintracciarsi laddove si manometta, invece, un segno genuino in modo che il prodotto alterato possa confondersi con quello originario. Più complessa, specie sotto il profilo dell'anticipazione della tutela penale, la condotta di uso, giacché può essere realizzata solo da colui che non ha concorso nella falsificazione né che detiene ai fini di vendita ex art. 474 c.p., limitandosi, dunque, a ricomprendere i casi di impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione. Tuttavia, parte della dottrina ritiene che tale disposizione sarebbe diretta a garantire anche l'interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento sui marchi e segni distintivi.

Per marchi e segni distintivi, si intendono gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno, per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.
Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale;
- è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.).

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
La mera detenzione per la vendita rappresenta invece una figura autonoma di reato, punita dal legislatore in maniera più lieve.
L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473, c.p.. Per la configurabilità del reato è infatti necessario che il marchio sia stato oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.
A titolo esemplificativo il reato potrebbe essere integrato qualora un soggetto riferibile a CRLI metta in circolazione materiale che riporti segni distintivi alterati/contraffatti.

Art. 25-bis.1
Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

L'articolo contempla un reato di mero pericolo, quale delitto a c.d. consumazione anticipata (che non ammette il tentativo), dato che la condotta d'impiego di mezzi fraudolenti o concretanti una violenza sulle cose, se idonei allo scopo, prescinde dal pieno successo dell'azione delittuosa e anche dal verificarsi in concreto di un qualche turbamento (alterazione del regolare svolgimento) o impedimento (paralisi del funzionamento) dell'altrui attività d'impresa organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Trattasi di reato proprio, in quanto tale commissibile solamente da colui che eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, essendo comunque sufficiente anche lo svolgimento di fatto dell'attività.
Il reato è inoltre a forma libera, e quindi qualsiasi condotta violento od intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale integra il reato di concorrenza illecita.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.
Data la diversità dei beni giuridici tutelati, il delitto in esame può benissimo concorrere con quello di cui all'articolo 416 bis (associazione di stampo mafioso), mentre, per contro, assorbe i delitti di violenza o minaccia, data la sua natura di reato complesso.

D.2 REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 ter D. lgs. 231/01) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione di analisi dei rischi*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Acquisizione contratti pubblici	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, Area tecnica
Affidamenti di lavori, acquisto di beni, servizi	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali - Acquisti

D.3 REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

D.3.1 Regole generali di comportamento

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati al principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge, del codice etico e di comportamento, in particolar modo si rimanda a quanto definito nella Parte Speciale A bis Allegato che del MOGC costituisce parte essenziale.
Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi è necessario svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi.
In particolare, è necessario attivare i controlli specifici e concreti per la mitigazione dei fattori di rischio che possono derivare, in particolare, dagli acquisti effettuati da terzi, acquisendo preventivamente, oltre alla qualifica del fornitore idonee garanzie rispetto a marchi, brevetti e certificazioni dei prodotti acquistati.

D.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto a chiunque venga a conoscenza di informazioni riservate e/o privilegiate, in virtù della sua attività professionale o della sua collaborazione con SIA, di farne utilizzo per scopi diversi dall'ordinario svolgimento dei propri compiti professionali.

È fatto divieto altresì di fornire false dichiarazioni o omettere informazioni importanti in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di appalti.

In generale, inoltre, è vietato:

- qualsiasi tipo di accordo, intesa o disposizione con altri concorrenti, in forma scritta od orale, in modo formale o informale, espresso o implicito, che limiti o abbia un impatto sulla libera concorrenza.
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;
- usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di SIA.

D.4 REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (Art. 25 BIS 1 del D. Lgs. 231 e L.190/2012).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Protocolli / Procedure aziendali
Acquisizione contratti pubblici	PRSGI 02 Aspetti commerciali, MOGC – PARTE SPECIALE A bis Allegato, Codice etico e di comportamento, Patto di legalità

Affidamenti di lavori, acquisto di beni, servizi	MOGC. Allegato Parte Speciale A bis, Codice etico e di comportamento, Regolamento Albo fornitori, PRSGI 04 qualifica fornitori, PRSGI 09 ordini di acquisto, patto di integrità, *PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali*

PARTE SPECIALE E REATI SOCIETARI

E.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Il nuovo testo dell'articolo 25 ter, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 69/2015 pone fine a tutta una serie di problematiche interpretative. La precedente formulazione riportava *"...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..."*, l'attuale, molto più lineare, si uniforma ai testi degli altri articoli del D. Lgs. 231/01 evitando gli incisi considerati pleonastici e ribadendo i criteri ed i principi contenuti nel decreto stesso, per fondare i presupposti soggettivi della responsabilità dell'ente.

E' necessario, tenere presente che nella categoria dei "soggetti attivi" non si collocano più soltanto le figure che rivestono incarichi "formali", ma anche tutti coloro che "di fatto" svolgono la funzione in via continuativa e significativa, divenendo coerente con la previsione dei soggetti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. 231/01 stesso.
In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

La riforma introdotta dalla Legge 69/2015 si colloca su una valutazione interpretativa che pone il reato di corruzione in stretto collegamento con tutte le condotte complessivamente indicate quali falso in bilancio, in ciò ricomprendendo anche genericamente tutte le comunicazioni sociali. Per tale aspetto e dalla particolare sensibilità dimostrata dal legislatore nell'arginare il fenomeno della corruzione è conseguita la riformulazione delle norme del Codice civile previste dagli artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter, 2622.
Il nuovo impianto normativo risulta quindi costituito da due delitti (artt. 2621 e 2622 c.c.) caratterizzati entrambi come reati di pericolo e che si differenziano tra loro a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società "quotata" ovvero "non quotata" e per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio e da altre due norme (artt. 2621 bis e 2621 ter) entrambe unicamente collegate alla fattispecie dell'art. 2621 contenenti una cornice di pena più mite. Per quanto riguarda queste ultime due norme, il 2621 bis si caratterizza per prevedere un trattamento sanzionatorio meno grave e la procedibilità a querela riguardando tutte le ipotesi di falsità di "lieve entità" o riferibili a società che non superino i limiti indicati dall'art.1 c.2 L. fal. L'art. 2621 ter, invece, prevede espressamente una causa di non punibilità per tutti i fatti "di particolare tenuità".

"....è stata confermata l'architettura a "piramide punitiva" degli illeciti in materia di false comunicazioni sociali, ma la struttura dell'impianto è fondata da soli delitti, essendosi abbandonato il modello contravvenzionale che caratterizzava la previgente incriminazione contenuta nell'art. 2621 c.c. per le aziende non quotate in Borsa, nonché l'illecito amministrativo introdotto nel 2005 all'interno delle figure in questione (L. n. 62 del 2005).
Al livello più basso della piramide si pongono le due meno gravi figure delittuose dei fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.). la cui cornice edittale è da sei mesi a tre anni di reclusione; per la seconda ipotesi di lieve entità, basata sul concetto di imprenditore commerciale non fallibile, è altresì stabilita la procedibilità a querela della società, soci ed altri destinatari della comunicazione sociale.
Al gradino intermedio è stato collocato il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c..
Al vertice della piramide è posto l'art. 2622 c.c con riferimento alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'unione europea (l'art. 2622, comma 2 c.c. equipara alle citate società quotate altre tipologie: le società che hanno fatto richiesta di ammissione in Borsa, le società che emettono strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziazione, le società controllanti e quelle che fanno appello al pubblico risparmio o lo

gestiscono....." (Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo - Relazione per la V sezione penale del 15/10/15)

Art. 25-ter. Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie :

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote ;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

La condotta ritenuta penalmente rilevante può assumere due forme:

- di tipo commissivo, ossia esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni;
- di carattere omissivo, consistente nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

Devono comunque riguardare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Le informazioni, inoltre, sono quelle che devono obbligatoriamente essere riportate nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

La modifica apportata dalla riforma 69/2015 al testo dell'art. 2621 c.c. consente di evidenziare che i "fatti materiali" che vengono presi in considerazione devono essere "rilevanti" e che tale principio di "rilevanza" viene richiamato in relazione a quello stato delle informazioni quando queste rivestono un'importanza significativa sull'analisi della situazione economica-finanziaria-patrimoniale della società o sul processo decisionale dei destinatari del documento.

I fatti materiali della falsità commissiva/omissiva devono essere connotati inoltre, sul piano oggettivo della tipicità, dal requisito della "consapevolezza" e dalla finalità a conseguire un "ingiusto profitto".

Per avere rilievo penale, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve sussistere l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri il vantaggio.
Le informazioni false/omesse devono essere comunque in grado di possedere una sostanziale efficacia alterante della reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Si consideri, ad esempio, che in giurisprudenza si è affermato che:
"...In tema di responsabilità degli enti per il delitto di false comunicazioni sociali, qualora l'appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli è finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve ritenersi commesso nell'interesse della persona giuridica." (Cass. Pen., Sez. V, 26.04.2012, n.40380).
La riforma 69/2015 ha eliminato ogni riferimento a soglie di rilevanza, viene affidata al giudice la valutazione "in concreto" della "incidenza della falsa appostazione" o "dell'arbitraria preterizione della stessa".

La nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. fa riferimento ai soli "fatti materiali" e non riproduce la versione ambigua precedente "ancorché oggetto di valutazione".
Sul punto però la giurisprudenza ha confermato che, malgrado la diversa formulazione, la punibilità dei c.d. "falsi valutativi" non è venuta meno. Si veda in particolare Cassazione penale Sez. V 12.11.2015 n.890 e Cassazione penale Sez. V 30.03.2016 n. 12793 con le quali sentenze si è ribadito che gli enunciati valutativi sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Si è precisato infatti che gli enunciati valutativi, quando intervengono in contesti che implicano accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi.

Le Sezioni unite penali con sentenza 31.03.2016 n. 6916 hanno riconfermato che sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo all'esposizione e alla omissione di fatti oggetto di valutazione, evidenziando che quasi la totalità delle poste di bilancio ha un carattere valutativo che non può essere trascurato.

Si pone all'attenzione dei soggetti rappresentanti l'ente il seguente principio rappresentato dalle sezioni unite: *"…..sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'omissione di fatti "oggetto di valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati, o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni…." (Sezioni unite penali sentenza 31.03.2016 n. 6916)*

Vale la pena riportare, in questa sede, le conclusioni della Relazione per la V sezione penale del 15/10/2015 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione*:*
"..... *Le considerazioni conseguenti alla lunga ricostruzione effettuata sono nel senso che:*
a) dovendo escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma «ancorché oggetto di valutazioni» una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazioni dall'ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali;
b) dovendo escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione "fatti materiali" un significato più restrittivo sia rispetto a quello di "fatti";
c) dovendo escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione "fatti materiali" un significato selettivo rispetto a quello di "informazioni...." [.....] "..... La dottrina, ritenuto non decisivo esaminare il tema attraverso la comparazione delle diverse formule succedutesi negli anni, ha fatto riferimento anche a considerazioni sistematiche più generali, rilevando che:
- il bilancio è costituito quasi del tutto da valutazioni e si basa su un metodo convenzionale di rappresentazione numerica dei fatti attinenti alla gestione dell'impresa;
- la maggior parte dei numeri che devono essere appostati in bilancio si riferisce non a grandezze certe, bensì solo stimate;
- è quindi ineludibile la rilevanza penale della valutazione degli elementi di bilancio, essendo la sua funzione principale quella di indicare il valore del patrimonio sociale al fine di proteggere i terzi che entrano in rapporto con la società, e costituendo il patrimonio sociale la garanzia per i creditori (e più in generale la misura di questa garanzia per i terzi); nonché per i soci (soprattutto di minoranza) lo strumento legale di informazione contabile sull'andamento della compagine sociale;
- la riforma civilistica della disciplina legislativa del bilancio del 1991 avrebbe definitivamente confermato la finalità di obiettiva informazione attribuita al documento di bilancio che investe sia la composizione sia il valore del patrimonio della società, insieme all'entità e alle modalità di produzione degli utili e delle perdite;
- la formazione del bilancio, quindi, implica necessariamente– oltre all'individuazione dei beni, dei costi e dei ricavi da iscriversi nel conto economico – la determinazione dei valori da attribuire ai singoli elementi del patrimonio;

- nel bilancio confluiscono "dati certi" (ad es., costo di acquisto), "dati stimati" (ad es.,presumibile prezzo di acquisto) e "dati congetturali" (ad es., determinazione delle quote di ammortamento);
- con riferimento ai "dati stimati" e ai "dati congetturali", la verità del bilancio consiste perlopiù nella corrispondenza tra enunciati e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche;
- non si può non tener conto, per l'esatta interpretazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, delle cosiddette regole generali per la redazione del bilancio, cioè, del principio di chiarezza e di quello di rappresentazione veritiera e corretta;
- il principio di chiarezza opera all'interno delle disposizioni che disciplinano la struttura e il contenuto del bilancio, mentre, invece, il principio di verità e correttezza nell'ambito delle previsioni legislative che stabiliscono i criteri di valutazione dei diversi cespiti patrimoniali. La chiarezza dell'informazione e la rappresentazione veritiera e corretta della complessiva situazione costituiscono delle autentiche "clausole generali" che integrano e completano la relativa disciplina di dettaglio;
- la rappresentazione veritiera e corretta opera dunque con riferimento alla congruità e attendibilità della valutazione di bilancio. È un canone di comportamento per il redattore del bilancio che deve individuare tra i valori attribuibili alle varie poste quello che meglio realizza le finalità di informazione sulla situazione della società ed effettuare la scelta il più possibile conforme a verità.
In tale contesto si afferma che veritiero vuol dire che gli amministratori non sono tenuti a una verità oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest'ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alla finalità e agli interessi che l'ordinamento vuole tutelare.
Si afferma che il bilancio è "vero" non già perché rappresenti fedelmente l'obiettiva realtà aziendale sottostante, bensì perché si conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito. Si tratta di un "vero legale" stante la presenza di una disciplina legislativa che assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla tecnica ragionieristica.
La decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio, rilevante ai sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende dal rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio.
In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che la veridicità o falsità delle componenti del bilancio va valutata in relazione alla loro corrispondenza ai criteri di legge e non alle enunciazioni "realistiche" con le quali vengono indicate (Sez. V, 16 dicembre 1994, n.234, rv. 200451)...."

art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La riforma del 2015 (L. 69/2015) individua quale reato autonomo fatti valutati di lieve entità in relazione al solo delitto previsto dall'art. 2621 c.c.. L'art. 2621 bis ricomprende pertanto due ipotesi attenuate: 1) fatti di lieve entità da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". Gli elementi utilizzati nell'articolo per considerare la "live entità" sono caratterizzati da una evidente genericità implicando quindi un elevato potere discrezionale del giudice. 2) I fatti di lieve entità vengono considerati in riferimento a società non soggette alle disposizioni sul fallimento o al concordato preventivo di cui all'art.1 c.2 Legge fallimentare (tale norma fallimentare richiama i limiti dimensionali per l'individuazione dell'imprenditore non fallibile a) attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro; b) ricavi lori negli ultimi tre esercizi non superiori ai duecentomila euro; c) debiti anche non scaduti che non superino i cinquecentomila euro).

Il reato di cui all'art. 2621 bis c.c. è procedibile a querela. Con ciò sottolineando la minore portata offensiva di fatti contemplati.

art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

La nuova norma consente di coordinare i reati di cui agli art.. 2621 e 2621 bis c.c. con la disposizione introdotta dall'articolo 131 bis c.p. che ha escluso la punibilità del fatto quando, in considerazione di determinate modalità della condotta e per la scarsa rilevanza del danno o del pericolo, l'offesa rilevata risulta di particolare tenuità ed il comportamento non è ritenuto abituale.
L'art. 2621 ter dunque, riproduce la portata normativa dell'art 131 bis c.p., ma lo riferisce specificatamente alle condotte delineate negli artt. 2621 e 2621 bis, aggiungendo uno specifico indice di riferimento: l'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, Per poter affermare la particolare tenuità del fatto come richiesto dal 2631 ter occorrerà, oltre ai criteri già indicati dall'art 231 bis (modalità, condotta, esiguità del pericolo, etc.), anche il parametro della dimensione del danno cagionato a società, soci o creditori.

Art. 2625 Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori. Si tratta di un' illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti o nella liberazione dell'obbligo di eseguirli in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui infra si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

"..-La condotta dell'amministratore di società che in previsione del fallimento, restituisca ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, riducendo il patrimonio societario, costituisce, un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori, e integra il delitto di bancarotta di cui all'art. 223 comma 2 n. 7 l. fall. in relazione all'art. 2626 c.c." (Cass. Pen., Sez. V, 15.04.2004, n. 23672).

<u>Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u>

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nella ripartizione degli utili o acconti su utili non conseguiti o destinati per legge ad altro

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi previsti dalla legge

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi previsti dalla legge.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori che effettuano un'operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Con riferimento alle riduzioni di capitale sociale, si pensi al caso in cui lo stesso sia stato ridotto senza che lo stesso fosse esuberante, ovvero nel caso in cui non sia stato rispettato il limite relativo all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti e la condotta incriminata consiste nell'attribuzione di quote sociali in misura complessivamente superiore al capitale sociale. Ulteriore

condotta incriminata è quella della sottoscrizione reciproca di azioni o quote: ultima condotta consiste nella rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio sociale in caso di trasformazione di Società.
Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale.

"...La norma mira ad evitare che, ad esempio, una rilevante artificiosa sopravvalutazione dei conferimenti operati dai soci possa consentire ingiustamente di acquisire credito presso il sistema bancario.

Infatti, poichè il capitale sociale ha una funzione supplementare di garanzia per i terzi, dall'aumento di capitale deriva un aumento dell'affidabilità della compagine sociale nei confronti di terzi (operatori economici, istituti di credito, clienti) (si veda in tal senso, Cass.2^ Sez. penale, n.16359/14).

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art.2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La fattispecie di reato inserita con la L. n.190/12 è stata modificata dal D.Lgs. n. 38/2017.

La prima modifica sostanziale riguarda l'ambito applicativo esteso a tutti gli enti privati e non solo alle società. La seconda riguarda i soggetti chiamati a rispondere dei reati. […….Sul versante dei soggetti attivi, la platea dei "corruttibili" si estende in una duplice direzione. Innanzi tutto, – venendo incontro alle sollecitazioni europee – si introduce la possibilità che tanto le condotte di corruzione passiva, quanto quelle di corruzione attiva siano realizzate "anche per interposta persona". L'espresso riferimento alla responsabilità dell'intermediario nel

rapporto corruttivo non pare, in realtà, realmente innovativa, atteso che alla medesima si può comunque giungere applicando le norme sul concorso di persone.

In secondo luogo, si prevede la punibilità del fatto commesso "da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse proprie dei soggetti di cui al precedente periodo", ovvero "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori". In realtà, già con la novella del 2012 il novero dei soggetti responsabili era stata ampliato attraverso la previsione – all'art. 2635, co. II – dell'autonoma incriminazione del fatto commesso "da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma". Verosimilmente, il legislatore ha ritenuto esistente una lacuna normativa rispetto a figure dirigenziali diverse da quelle espressamente indicate nel primo comma dell'art. 2635 c.c., ma nei cui confronti non potrebbe trovare applicazione il disposto del secondo comma……] *da Emanuele La Rosa 23/12/2016 "Osservazioni sullo Schema di Decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato" – Penalecontemporaneo.it*

Le novità più significative attengono alla struttura del fatto incriminato. Rispetto alla fattispecie attualmente vigente, scompare dal primo comma, il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico. Il baricentro si sposta dalla tutela del patrimonio della società alla tutela di un bene giuridico diverso, vale a dire il rispetto degli obblighi inerenti l'ufficio e di fedeltà propri dei soggetti apicali o di coloro che svolgono funzioni direttive all'interno di società ed enti.

Sono modifiche destinate a produrre un forte impatto sull'assetto complessivo dell'intervento penale in tema di corruzione privata

Il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Il D.lgs. del 29 ottobre 2016, n. 202, entrato in vigore il 24/11/16 dando attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, ha modificato ulteriormente l'art. 2635 del codice civile inserendo un ultimo comma che stabilisce, in relazione al delitto di corruzione tra privati, che la misura della confisca per equivalente, disposta ai sensi dell'art. 2641, c.c. non possa in ogni caso essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Al fine di instaurare le necessarie cautele preventive per impedire il verificarsi del reato, occorre individuare tutti i processi che possano consentire la realizzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, attribuendo ad essi massima trasparenza e controllabilità e definire rigorosi criteri etici cui dovranno attenersi tutti i soggetti coinvolti.

Particolare attenzione richiederanno, pertanto, i processi connessi con la formazione di provviste di denaro, poiché occorrerà garantire la rispondenza tra acquisti ed uscite di cassa, accompagnati da adeguati corrispondenti flussi informativi verso l'OdV.

Art.2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).
  In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis. (Altalex.it 31/03/2017)

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori che con atti simulati o fraudolenti creano in assemblea una maggioranza artificiosa.
Atti simulatigli atti volti ad ammettere in assemblea soggetti non legittimati (es. prestanome dell'amministratore in conflitto di interessi. Qui l'amministratore cede solo apparentemente le proprie quote e fa partecipare un prestanome, appunto, che di fatto agisce in suo conto). Atti fraudolenti atti di elusione delle disposizioni legislative in tema di esercizio del diritto di voto.
La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Art. 2637 Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'aggiotaggio si ha tutte le volte che, per finalità lucrative, l'agente provoca artificiosamente variazione del valore di merci o titoli. Le condotte sono molteplici: diffusione di notizie false, operazioni simulate, operazioni che utilizzano artifizi, quali acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario di strumenti finanziari.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

"...La elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate. (Fattispecie relativa al reato di aggiotaggio, in cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta con la quale il presidente e l'amministratore delegato di una società, sostituendo i dati elaborati dai competenti organi interni e diffondendo un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo)." (Cass. Pen., Sez. V, 18.12.2013, n. 4677).

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero

con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

"...Il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza" è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso o mezzi fraudolenti. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una condotta consistita nel rispondere ad una richiesta della Consob con una comunicazione scritta che negava falsamente l'esistenza di un accordo volto ad eludere l'obbligo di procedere ad O.P.A., ha affermato che la data di consumazione del reato, da cui decorre il termine di prescrizione, non è quella dell'accertamento del fatto, ma quella della ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza)." (Cass. Pen., Sez. V, 04.07.2013, n. 51897).

E.2. REATI SOCIETARI - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 25 ter del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione analisi dei rischi*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Approvazione redazione bilancio	CdA, Area amministrazione, finanza e affari generali
Gestione amministrazione, contabilità	Area amministrazione, finanza e affari generali

E.3. I REATI SOCIETARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

E. 3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico e di comportamento, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti del Collegio sindacale, della società di revisione e degli organismi di vigilanza;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

E. 3.2 Divieti specifici

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di altre società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo dei Soci;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

E.4. I REATI SOCIETARI – PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate i protocolli di seguito richiamati poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (Art. 25-ter del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, nei regolamenti, dal codice civile e dai principi contabili applicabili, oltre a tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Protocolli / Procedure aziendali
Approvazione redazione bilancio	Codice civile Principi contabili applicabili
Gestione amministrazione, contabilità	Codice civile Principi contabili applicabili Deleghe, incarichi società di revisione, visto conformità

PARTE SPECIALE F REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 25-septies si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima.
Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Poiché il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso, è necessario, in questo caso, valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.
Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.
Il vantaggio o l'interesse, si ritiene in alcune pronunce della Suprema Corte, deriverebbero non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (es.: risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali pongono, infatti, maggiore attenzione alle modalità della condotta, sia essa attiva o omissiva, piuttosto che agli altri elementi costitutivi del reato, per individuare i parametri di riferimento dai quali far sorgere la responsabilità dell'ente.

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008, ha introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche "Decreto 231"), che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25 septies.
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

L'art. 25 *septies* del Decreto 231 richiama le fattispecie di reato:

<u>Art. 589 c.p. Omicidio colposo</u>

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.
Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.
Le lesioni si considerano gravi ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Sul tema, la giurisprudenza si è più volte espressa riconoscendo una responsabilità amministrativa da reato in capo all'ente " se il soggetto che agisce per conto dell'ente compie sistematiche violazioni di norme cautelari, così da far rientrare quella condotta in una politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi per la mancata adozione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti" (Sent. GIP Novara, 26.10.2010).

In pratica, si interpreta il requisito dell' "interesse o vantaggio" in base alla concreta condotta ritenuta inosservante delle norme cautelari: "la condotta contestata non deve essere il frutto di un violazione deliberata delle regole cautelari finalizzate al perseguimento dell'interesse societario" (Sent. Trib. Torino, sez.1^ penale, 10.01.2001). Si evidenzia che, in tal modo, la sussistenza di un "vantaggio" viene valutata oggettivamente ed ex post.

Atteso che, in forza della citata cd. Colpa specifica, assume dunque rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "T.U.").

Si riporta, quindi, il riferimento all'art. 55 del D. Lgs. 81/08 che definisce le sanzioni in capo all'azienda, nella persona del datore di lavoro in caso di mancata applicazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 55 comma 2 D. Lgs. 81/08

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

….omissis…

F.1.2 Art. 30 D.lgs. 81/08 e smi

Inoltre, è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) e smi ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

Art. 30 D. Lgs. 81/08

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Questa norma comporta pertanto che tali processi debbano essere considerati "a rischio" per espressa volontà del Legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.
Le stesse Linee Guida di Confindustria sottolineano che "l'estensione dell'applicazione del D.lgs.n.231/01 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello Organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza".
Si deve ritenere pacifico, comunque, che in materia di sicurezza sul lavoro i compiti dell'OdV non possono essere equiparati o conferiti al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs, n.81/08, poiché quest'ultimo ha un ruolo operativo ed è inserito nella gerarchia aziendale, dunque privo di quella autonomia ed indipendenza, richieste invece all'OdV.
In questo caso, l'Organo di Vigilanza svolge un ruolo che va a rafforzare l'obiettivo di evitare che l'evento dannoso venga cagionato.
A tal fine, l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza del lavoro; le funzioni di vigilanza devono rappresentare una funzione impeditiva, pertanto, le segnalazioni che esso è obbligato ad inviare all'organo dirigente aziendale, in caso di inosservanza del modello organizzativo, devono risultare idonee e finalizzate proprio a prevenire i reati.

F.2 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCESSI SENSIBILI

Come indicato nelle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione del MOGC deve essere preceduta da un'attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs.231; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le suddette Linee Guida evidenziano che non è possibile escludere, dalla inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, che l'analisi di tali modalità attuative possibili coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. Dlgs. 81/08 e smi.
Quanto detto fa sì che i reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i casi in cui vi sia, durante le attività svolte in ambito aziendale, una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati presi in considerazione i fattori di pericolo, che presentano la potenzialità di causare danni in caso di incidente; a questo scopo si è fatto riferimento alla conoscenza dei pericoli più frequentemente riscontrati e alle norme di legge e di buona tecnica.

Più precisamente, le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi. Si è ritenuto di includere altresì le aree a rischio correlate ai cosiddetti infortuni in itinere, anche se non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi assolutamente eccezionali.

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono censite nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).
I fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatto ai sensi della normativa vigente, sono stati identificati tenendo in particolare considerazione:

- l'individuazione dei pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'intero ciclo lavorativo, comprese le condizioni meno ordinarie;
- individuazione dei rischi specifici presenti in SIA considerando l'efficacia e l'efficienza delle misure di protezione e prevenzione già introdotte, anche di tipo organizzativo e procedurale;
- l'espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati, utilizzando la metodologia ed i criteri espressi nel DVR medesimo.

Il DVR è costantemente aggiornato secondo le procedure previste dal documento stesso, in ottemperanza al disposto normativo.

La soglia di accettabilità nei casi di reati per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti esimenti del D.Lgs. 231, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta, non accompagnata dalla volontà dell'evento morte-lesioni personali, che viola il modello organizzativo di prevenzione e degli adempimenti obbligatori ad esso correlati, prescritti dalle norme antinfortunistiche.

Dopo aver valutato il rischio inerente e il sistema di controllo interno presente in SIA si è provveduto ad analizzare e valutare il rischio residuale identificato come accettabile (livello basso).

In altri termini ciò significa che per tutte le attività di SIA che presentano un rischio residuale sono state previste specifiche procedure di controllo, indicate nel DVR .

La procedura di identificazione e valutazione dei rischi è applicata, oltre che nella fase iniziale, anche durante le seguenti fasi:

- ogni volta si verifichi una variazione di processo, del sito o contesto in cui la Società opera, modifiche nel quadro legislativo di riferimento, mutamenti nell'organizzazione o nell'oggetto sociale;
- ogni volta che , a fronte di valutazioni o attività di controllo, in particolare da parte dell'OdV, si presenti la necessità e/o volontà di verificare l'efficacia del Modello.

Coerentemente con quanto indicato dalle Linee guida di Confindustria precedentemente riportate, con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, non è possibile escludere, dalla inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.
Pertanto la seguente tabella riepiloga, per i diversi processi aziendali, le attività a rischio potenziale, dalle quali possono derivare potenziali cause di reato, così come identificate e riportate nel documento "Mappatura dei rischi", allegato alla presente Parte Speciale e parte integrante del Modello stesso.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Affidamento servizi e forniture	CdA, Area amministrazione, finanza e affari generali, Resp. Impianti, automezzi, manutenzione
Gestione del servizio di raccolta rifiuti/isole ecologiche	Resp. Servizio Igiene Urbana, Caposquadra, Resp. Impianti, automezzi, manutenzione, RSGI
Gestione rapporti con Enti di controllo	CdA, Area amministrazione, finanza e affari generali, RSGI
Gestione del sito produttivo	CdA, Area Tecnica, RSGI
Adempimenti Dlgs. 81/08 per tutti i processi individuati	CdA (DL), RSGI, RSPP

F.3 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

SIA S.p.a. ha adempiuto alle disposizioni di cui al DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, individuando le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari nel modo seguente:

- Definizione di un'idonea struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolazione di funzioni e deleghe assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio specificando, tra gli altri, i doveri relativi alle attività di sicurezza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso il quale, con specifica metodologia e strumenti, vengono individuati e processati i rischi potenziali e le aree di rischio (indicate nei suddetti documenti). Sono state, quindi, individuate le idonee misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali. Il suddetto documento, custodito presso gli uffici, è stato elaborato con metodologie e criteri propriamente specificati nei documenti stessi tenendo conto dei diversi "livelli di rischio";

- Istituzione di un Sistema di gestione per la sicurezza conforme all'art. 30 comma 5 Dlgs.81/08 e smi ed alla norma UNI ISO 45001:2018 all'interno del quale sono definiti:
- suddivisione dei compiti e delle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- idonei presidi procedurali dei processi/ambiti di attività a rischio di reato
- Programma di formazione/informazione/addestramento per il personale dipendente della Società, collaboratori, consulenti.
- Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel sistema di gestione per la salute e sicurezza.

F.3.1 Regole generali di comportamento

F.3.1.1 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, SIA si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito elencati e complessivamente definiti come i "Destinatari" della presente Parte Speciale.

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente MOGC:

- la normativa vigente in materia si salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il MOGC ed il Codice Etico e di comportamento;
- le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamate nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel Sistema di Gestione Integrato Ambiente Sicurezza e Qualità (SGI).

F.3.1.2 Deleghe di funzioni

È predisposto un adeguato sistema di designazioni o deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, senza ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La designazione / delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

Nello specifico la predetta struttura organizzativa di SIA è composta:

Il Datore di Lavoro: all'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione: nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "RSPP"), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Addetto al primo soccorso: l'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").

In SIA, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Addetto alla prevenzione incendi: l'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").

In seno alla SIA, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

Medico Competente: il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

Terzo Destinatario: in aggiunta ai soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i manutentori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In particolare, per ciò che concerne i Terzi destinatari, SIA, in ossequio alla normativa specialistica ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Società, sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull'esecuzione del rapporto. SIA garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree della società o poste sotto la responsabilità della stessa, in quanto aree di cui l'azienda abbia la disponibilità giuridica, come ad esempio, aree eventualmente trasferite in comodato d'uso o in locazione da altre società.
Per tali persone, l'azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell'azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l'arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

In particolare, secondo le disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 26 del TU, SIA, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la selezione dei Terzi:
- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- per garantire la corretta esecuzione del rapporto:
- fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- Per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
- effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
- effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel DUVRI mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito e flusso di informazioni con il RSPP.

F.3.1.3 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR");
- designare il RSPP.

I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal T.U.;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41 del T.U., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U.;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U., anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del T.U., nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5 del T.U., e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del T.U.;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui alla lettera q. che precede e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

F.3.1.4 I doveri ed i compiti dei preposti

Secondo le loro attribuzioni e competenze, e fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte dei Datore di Lavoro, i Preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione programmati dalla Società.

F.3.1.5 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP

Il SPP deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:
  - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
  - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - sui nominativi degli APS e degli API;
  - sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
  - sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

F.3.1.6 I doveri ed i compiti degli APS e degli API

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

F.3.1.7 I doveri ed i compiti del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina ad RSPP o ad ASPP.

F.3.1.8 I doveri ed i compiti del Medico competente

Il Medico Competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f., aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del Dlgs. 81/08, al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della salute.

F.3.1.9 I doveri ed i compiti dei lavoratori

I lavoratori devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, di protezione individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

F.3.1.10 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli Installatori e i manutentori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

F.3.2 Divieti specifici

Inoltre, è fatto espresso divieto di:

- fumare in tutte le aree chiuse, utilizzare armi, esplosivi e materiale infiammabile. Al riguardo è prevista l'assegnazione di specifiche responsabilità con compiti di vigilanza. Eventuali deroghe necessarie per esigenze di eventuali attività appaltate devono essere debitamente segnalate ed autorizzate secondo la normativa vigente;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative;
- accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici da parte dei lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni;
- richiedere al personale, salvo eccezioni motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

F.4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Tutti i soggetti operanti nelle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, ed in particolare i soggetti identificati a norma di legge, quali il datore di lavoro, il dirigente e i preposti nonché il servizio prevenzione e tutela della sicurezza, salute e igiene sul luogo di lavoro, sono obbligati ad osservare i precetti di legge e quanto riportato nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** e nelle procedure del Sistema di Gestione Integrato, che regolano anche i processi di gestione acquisti e del personale connessi agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08.

Processi/attività sensibili	Protocolli / Procedure aziendali
Affidamento servizi e forniture	DVR, Manuale SGI: Sez.4, Sez.5, Sez.6 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 09 acquisti, PRSGI 04 fornitori, PRSGI 02 gestione aspetti commerciali, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità, PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali Regolamento Albo fornitori Codice Etico e di comportamento
Gestione del servizio di raccolta rifiuti/isole ecologiche	DVR, Manuale SGI: Sez.4 Sez.5, Sez. 6, Sez.7 e Sez.8 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 03 erogazione del servizio di I U (Igiene Urbana)

	PRSGI 05 risorse umane, PRSGI 08 manutenzione, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità, PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali Codice Etico e di comportamento
Gestione rapporti con Enti di controllo	DVR, Manuale SGI: Sez.4, Sez.6, Sez.7 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 08 manutenzione, PRSGI 04 fornitori Codice Etico e di comportamento MOGC-Parte Speciale A bis
Gestione del sito produttivo	DVR, Manuale SGI: Sez. 6, Sez.7 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 08 manutenzione, PRSGI 04 fornitori, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità Codice Etico e di comportamento
Adempimenti Dlgs. 81/08 per tutti i processi individuati	DVR, Manuale SGI: Sez.3 Sez.4, Sez. 5, Sez.6, Sez. 7, Sez. 8 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 05 risorse umane , PRSGI 08 manutenzione, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità, PRSGI 03 erogazione del servizio di I U (Igiene Urbana), PRSGI 09 acquisti, PRSGI 04 fornitori Codice Etico e di comportamento

F.4.1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 del D.lgs. 81/08, SIA S.p.a. adotta e tiene aggiornato il Documento di valutazione dei rischi (DVR) il quale contiene:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori
- il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento del livello di sicurezza
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché le figure dotate di adeguate competenze e poteri che vi devono provvedere
- l'indicazione del nominativo del RSPP, RLS e MC
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

I criteri e le modalità per la identificazione dei pericoli e la valutazione e il controllo dei rischi vengono descritti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) e nella procedura Del Manuale per la Gestione del Sistema Integrato (MSGI) ***Sez. 5 Responsabilità della Direzione, par. 3.1.2 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi***.

F.4.3 Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono presenti e attuate disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.
In particolare devono essere rispettati:

- i requisiti specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

F.4.1. Sistema di gestione Integrato (SGI)

In conformità a quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, SIA s.p.a. ha definito il presente Modello e ha implementato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, conforme alla norma UNI ISO 45001:2018 , integrato con il Sistema di gestione per l'Ambiente e la Qualità (SGI), in conformità alle norma UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001.
Pertanto tutti i soggetti operanti nelle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, ed in particolare i soggetti identificati a norma di legge, quali il datore di lavoro, il dirigente e i preposti nonché il servizio prevenzione e tutela della sicurezza, salute e igiene sul luogo di lavoro, sono obbligati ad osservare, oltre ai precetti di legge, i seguenti protocolli.

F.4.4 Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati e indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia e efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione.
A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione.
Tali dati sono raccolti periodicamente, almeno annualmente, dal RSPP, presentati alla Direzione ed al RLS e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.
Il RSPP/RSGI procede anche ad un analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.
Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia
- la conformità alle prescrizioni legali

I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

F.4.5 Flussi informativi

SIA ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti la sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda, compresi i cantieri temporanei e mobili.

F.4.6 Comunicazioni esterne

SIA ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno, attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni.
Il processo di gestione delle comunicazioni ricevute dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) è definito in modo tale da:

- garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili dì definire le eventuali azioni conseguenti
- registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle
- archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo, aumentandone la tracciabilità.

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP/RSGI, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.
Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate da RSPP/RSGI.

F.4.7 Comunicazioni interne

SIA ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" e trasversalmente rispetto alle varie divisioni/dipartimenti dell'organizzazione, compresi i cantieri temporanei e mobili.
Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna sono adattati in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire, considerando come requisito indispensabile la facilità di comprensione e accessibilità ai destinatari delle informazioni stesse.

F.4.8 Coinvolgimento del personale

SIA S.p.a. è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.
A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP/RSGI eventuali anomalie o proposte di miglioramento.
Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP/RSGI che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile nell'attuazione di eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP/RSGI.
Il RSPP/RSGI organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per opportuna consultazione.

F.4.9 Ulteriori principi

Oltre alle attività, procedure e protocolli in precedenza evidenziati, SIA si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e del Codice Etico e di comportamento della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- i piani di sicurezza e di coordinamento, in caso di presenza di cantieri, devono essere adeguati ed effettivamente attuati, nonché i relativi Piani Operativi di Sicurezza;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello devono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che della SIA, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.) oltre alle prescrizioni previste dal codice della strada.

F.4.10 Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP/RSGI deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza stabilita, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate
- stato di attuazione del programma di miglioramento
- segnalazioni ricevute
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP/RSGI è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

I documenti di registrazione volti a dimostrare l'applicazione della presente Parte Speciale relativa al Modello di organizzazione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono richiamati dai documenti del sistema. Tale Sistema di gestione è integrato con le norme volontarie UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001, costituendo un'unica struttura documentale, Ambiente, Qualità e Sicurezza (indicato anche con "SGI").
I documenti previsti dal SGI definiscono le procedure interne alle quali le funzioni aziendali devono attenersi per presidiare i rischi con maggiore probabilità di accadimento, inerenti le attività/processi particolarmente sensibili.

Tutti i documenti relativi alle prassi ed i protocolli adottati da SIA S.p.a. per la gestione del SGI sono riepilogati nel modulo **All.01 PRSGI 01 - Elenco documenti**.

PARTE SPECIALE G REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

G.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Tali reati sono stati introdotti dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito, "**Decreto Antiriciclaggio**") ed hanno riordinato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito contemplati dall'art. 25 octies del Decreto possono comportare la responsabilità dell'ente, oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche nelle ipotesi delle condotte – base descritte dalle singole norme richiamate.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede un rafforzamento dei controlli con specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari, ed in particolare:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni;
- segnalazione di operazioni sospette;
- comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore;
- comunicazione da parte degli organi di controllo dell'ente delle infrazioni riscontrate.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi di controllo sopra elencati , al fine di istituire una tutela preventiva, che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento degli intermediari finanziari in fatti di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito di capitali.
La violazione di detti obblighi di controllo, pur sanzionata, non comporta di per sé la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto. Tuttavia, qualora l'operatore dell'ente contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguirne anche la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto.
Con la Legge 186/14 è stato inserito nel novero dei reati richiamati dall'art. 25-octies anche il reato di auto riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1

Si ritiene opportuno trattare in questa sede anche il nuovo reato presupposto ex art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotto con il D. Lgs. 184/2021.

Ciò si evince, infatti, dallo stesso intento del legislatore che, nonostante i tre reati presupposti richiamati dall'art. 25-octies.1 siano giuridicamente appartenenti a due diverse "famiglie" del codice penale (gli artt. 493 ter e 494 quater ai "Delitti contro la fede pubblica", l'art. 640 ter ai "Delitti contro il patrimonio"), li tratta nello stesso articolo e li colloca in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale all'art. 25 octies, che sostanzialmente si occupa dei delitti afferenti alla prevenzione e al controllo dei flussi patrimoniali e finanziari.

L'inserimento della nuova disposizione in contiguità con l'art. 25 octies, appare quindi del tutto coerente, sia perché entrambe le norme sono sostanzialmente rivolta alla gestione, controllo e monitoraggio, dei flussi patrimoniali e finanziari sia perché per entrambe, i presidi preventivi (protocolli, procedure, istruzioni operative e azioni analoghe) afferiscono alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari.

Si riportano i soli reati ritenuti astrattamente applicabili a SIA come documentato nell'Allegato 1 "Analisi preliminare rischio reati".

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.00,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

La giurisprudenza ha riconosciuto sufficiente, per integrare il reato, l'esistenza del dolo eventuale in relazione alla provenienza illecita della *res.*

Sulla base di ciò, la mancata giustificazione del possesso della cosa proveniente da delitto sarebbe sufficiente a provare la conoscenza della sua illecita provenienza, poiché l'agente avrebbe la rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa e ne avrebbe accettato il rischio (v. Cass.2^penale, 10.06.14, n.24255).

Va anche tenuto conto che recentemente si è affermato che sussiste il reato di ricettazione anche quando "l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della sua soluzione" (v. Corte di Appello di Napoli, sez.1, sent.11.03.14, n.1213).

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "patrimonio" e "l'ordine economico" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
  - nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;
  - nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.
- L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.
- Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

Per costante giurisprudenza (Cass. n.8432/07), si ritiene che l'elemento differenziale tra le due fattispecie (ricettazione e riciclaggio) stia sia nell'elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione, consistendo nella specifica finalità del profitto, e dolo generico nel riciclaggio), sia nella condotta (nel riciclaggio, rileva oltre la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche la interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni; mentre nella ricettazione la condotta si limita all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento) (Cass. 2^ penale, 14.03.13, n.11906).

Appare necessario anche tener presente che tutti gli illeciti di carattere fiscale, configuranti un delitto, possano costituire un reato presupposto dell'art. 648bis, con la conseguenza che sono ad essi applicabili le norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l'obbligo di segnalazione.

Si rammenta, infatti, che la stessa Banca d'Italia, con le Istruzioni operative del 12.01.01, ha precisato che, in relazione ad imposte dirette ed IVA, le fattispecie di:

- dichiarazione fraudolenta
- dichiarazione infedele
- omessa dichiarazione
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.

Anche la Circolare n.81/08 della Guardia di Finanza indica la dichiarazione infedele come reato presupposto dell'art.648bis c.p.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.

La condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento".

l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, all'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Per la sussistenza della fattispecie non è richiesta neppure una condotta dissimulatoria, bensì il semplice reimpiego di denaro o beni provenienti da delitto (Cass.2^penale, 11.04.13, n.16434).

L'art.648ter c.p. è considerata norma di chiusura, volta a sanzionare le condotte residue che siano riuscite a superare lo sbarramento frapposto dalla punibilità del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio; ha, quindi, un ridotto spazio di applicazione.

Per la giurisprudenza, il criterio volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie è quello di ipotizzare che i reati di cui agli artt.648 e 648bis c.p. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte (le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego), mentre si applica solo il delitto di cui all'art.648ter c.p., nel caso anche di una serie di condotte realizzate però in un unico contesto e fin dall'inizio finalizzate all'impiego (Cass. Sent.n.4800/2010).

L' obiettivo della norma è quello di evitare ogni inquinamento delle operazioni economico- finanziarie ed il conseguente turbamento del mercato, stroncando l'utilizzazione del denaro proveniente da reato, anche nell'ipotesi che non siano state compiute operazioni volte a mascherare l'origine delittuosa dei capitali (in questo caso, difatti, sarebbe operativo l'art.648bis).

In generale l'oggetto materiale dei reati di cui sopra può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie) anche i reati in materia fiscale, come sopra precisato, potrebbero dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

Art. 648-ter. 1. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
L'attività di sostituire, trasferire o impiegare denaro, beni o altra utilità, provenienti da delitti non colposi, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza illecita trova già espressa previsione nell'art. 648-bis c.p. (cd. reato di riciclaggio) e nell'art.648-ter c.p., ma tali fattispecie riguardano, per precisa indicazione normativa, sempre soggetti che NON abbiano commesso (né concorso a commettere) il delitto da cui è derivato il denaro, il bene o altra utilità successivamente "movimentati".
Prima dell'entrata in vigore della legge 186/14, il soggetto che fosse stato contemporaneamente sia l'autore del delitto non colposo dal quale provenivano le percezioni illecite (o avesse concorso a realizzarlo), sia l'autore delle successive attività di sostituzione, di trasferimento o impiego di tali percezioni (attività poste in essere per nascondere la provenienza illecita del denaro o del bene), poteva essere punito unicamente per la commissione del delitto iniziale che aveva dato origine ai proventi illeciti, non ex art. 648-bis o ex art.648-ter c.p.
L'introduzione del reato di autoriciclaggio modifica radicalmente tale impostazione giuridica ed apre nuovi e più ampi scenari, poiché al nuovo delitto è ricollegata anche la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n.231/01 ed estesa l'operatività della confisca per equivalente.

Il nuovo reato prevede, infatti, che sia punito "chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".
Ora, dunque, il soggetto attivo del reato presupposto che si adoperi successivamente anche a sostituire, trasferire o impiegare i proventi illeciti nelle attività specificate nella nuova norma (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), ma ostacolando l'individuazione dell'origine delittuosa, risponderà del reato di autoriciclaggio.
In base a tale nuova struttura appare evidente che l'area dell'applicazione del reato di autoriciclaggio risulti molto estesa (sarebbero ricomprese tutte le attività di natura economica che siano in grado di generare un profitto), così come ampio diviene il novero dei possibili delitti non colposi che possono fungere da reati presupposto. Inoltre, l'avverbio "concretamente" lascia aperta una evidente discrezionalità dell'organo accertatore nel valutare se siano state poste in essere modalità volte ad occultare la natura illecita dei proventi successivamente "investiti" o "utilizzati"

Dalla indicazione delle condotte tipiche e dall' espresso richiamo del 4^co. dell'art.648ter1, si ricava però una condizione di non punibilità: se il denaro, i beni o altre utilità di origine delittuosa "vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale", le condotte non sono punibili a titolo di autoriciclaggio.
In pratica, da una prima interpretazione si ricava che non può ipotizzarsi il delitto di autoriciclaggio se proventi di origine illecita siano poi utilizzati dallo stesso autore per esigenze strettamente personali o per trarne un diretto godimento. In simili casi, il soggetto risponderebbe del solo reato che ha dato origine ai proventi illeciti.

L'ultimo comma dell'art.648ter1 richiama l'applicazione dell'ultimo comma dell'art.648 c.p., dunque, le disposizioni previste nella nuova norma si applicano anche quando l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o non sia punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il nuovo reato è stato inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art.25-octies del D.Lgs. n.231/01, in conseguenza di ciò, l'ambito delle attività sensibili che dovranno essere valutate per adottare un valido modello di organizzazione per prevenire il coinvolgimento dell'ente, risulta molto più ampio, poiché, il reato è fortemente collegato all'attività imprenditoriale genericamente intesa ed i rischi che l'ente collettivo abbia "beneficiato" dal reimpiego di utilità di natura economica, ritenute aventi origine illecita, appaiono conseguentemente molto alti.
Diversamente, però, dalle ipotesi di cui agli artt. 648bis e 648 ter c.p., la norma che ha introdotto il delitto di autoriciclaggio prevede che l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni sia "concretamente" ostacolata. Tale definizione impone che, per l'autoriciclaggio, le modalità esecutive volte a "camuffare" l'origine delittuosa debbano essere più articolate e tali da porre un livello maggiore di difficoltà nell'identificazione dell'origine non lecita, rispetto a quelle previste invece per i reati di riciclaggio o ex art.648ter.

Se viene contestato il reato di autoriciclaggio ad un soggetto funzionalmente collegato ad un ente e si ritiene che la condotta sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, in virtù dell'art.25-octies D.Lgs.231/01, a quest'ultimo si possono applicare sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote o da 400 a 1000 quote, nel caso in cui i cd. proventi illeciti siano derivati da delitto punito con la pena prevista della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.
In ogni caso in seguito a condanna (o in via cautelare, ricorrendone i presupposti), all'ente si applicano, per una durata non superiore a 2 anni, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2 D.Lgs.231/01.

Va, quindi, posta molta attenzione ai delitti–presupposto dell'autoriciclaggio, tenendo presente anche che i reati puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni, pur costituendo la "base" ordinaria di rilievo per il reato di autoriciclaggio (per quelli con pena prevista inferiore, l'art. 648ter1 prevede una sanzione più attenuata), nella previsione del D.Lgs.231/01, essi costituiscono la circostanza che impone l'applicazione delle sanzioni pecuniarie più alte (da 400 a 1000 quote).

Per quanto riguarda i delitti non colposi che possono originare proventi (denaro, beni o altre utilità) potenzialmente "riciclabili", si ritiene vadano inseriti anche i reati tributari di cui al D.Lgs.n.74/2000. Ciò comporta che tali reati, pur non essendo tra quelli espressamente indicati dal D.Lgs.n.231/2001, divenendo ora reati-presupposto del delitto di autoriciclaggio, siano, di fatto, reati in relazione ai quali vadano apprestate le opportune cautele preventive nella predisposizione dei modelli organizzativi.
In pratica, se un soggetto resta coinvolto in un procedimento penale con l'ipotesi accusatoria di aver commesso un reato tributario nello svolgimento di un'attività imprenditoriale, lo stesso soggetto rischia di essere perseguito anche con l'accusa di autoriciclaggio e, conseguentemente, vi è il rischio che sia chiamato a rispondere di autoriciclaggio anche l'ente al quale il soggetto risulti collegato.
Va, inoltre, considerato che alcuni ritengono che il semplice illecito tributario, anche se al di sotto della soglia di punibilità per la normativa fiscale, possa generare un meccanismo giuridico da consentire, comunque, la

configurabilità successiva del delitto di autoriciclaggio, come nel caso in cui il titolare di una società, accantonato un provento derivante da un illecito tributario non punibile, lo vada poi ad utilizzare non per uso personale, realizzando in tal modo l'ipotesi di autoriciclaggio.
Allo stesso modo, si ritiene che il versamento in un conto corrente del denaro proveniente da un delitto tributario costituisca autoriciclaggio (v. Cass. Sez.III, 7.01.11, n.546), cosi come un investimento di proventi illeciti in strumenti finanziari.
Altra parte della dottrina ritiene invece che i reati fiscali non possano dar luogo a proventi suscettibili di essere riciclati, poiché la nuova norma richiede che vi sia una somma di denaro o altra utilità economica proveniente da reato, misurabile economicamente ed autonomamente individuabile, mentre la maggior parte dei reati fiscali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento) danno origine ad un risparmio (imposta dovuta non versata), non ad una maggior somma ricavata e "riciclabile".

A ciò, va aggiunto, però, che una recente giurisprudenza ha segnalato che il riciclaggio, e quindi anche l'autoriciclaggio, possa applicarsi anche per reati-presupposto di natura fiscale, ricomprendendo nel generico termine "ogni altra utilità", anche un risparmio (v. Cass. Pen.15.02 2012, n.6061).

Merita, inoltre, di essere citata la sentenza Cass. Pen. Sez.I 16.12.14, poiché con essa si è precisato in materia di riciclaggio (ma indubbio effetto ha anche in tema di autoriciclaggio) che: "Al fine di evitare la confisca di beni societari, costituiti in fondi neri oggetto di appropriazione indebita da parte dei rappresentanti dell'ente e successivo riciclaggio, nessun rilievo può assumere il fatto che gli illeciti risparmi fiscali originariamente ottenuti dalla società mediante la commissione di frodi tributarie vengano poi vanificati per effetto della corresponsione delle imposte evase, dei relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie". Il caso esaminato riguardava una vicenda di risorse occulte derivate da reati tributari, delle quali gli amministratori delle società si erano appropriati, realizzando la trasformazione dei proventi illeciti; la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha ribadito che nella fattispecie esaminata le società non potevano ritenersi estranee al reato, malgrado avessero anche assolto successivamente alle obbligazioni tributarie, poiché dalle frodi fiscali poste in essere dagli amministratori, la società ne avevano ottenuto un vantaggio.

Particolare rilievo occorre dare anche alla sentenza Cass. Sezione Unite n.25191 del 27.02.14 (dep.13.06.14), con la quale è stata esclusa la possibilità che all'associato del delitto di cui all'art.416bis c.p.(associazione di tipo mafioso) possano contestarsi anche i reati di riciclaggio o reimpiego dei proventi illeciti dello stesso delitto associativo. Per il principio di specialità riconosciuto, dovrebbe essere escluso anche il concorso tra il reato di cui all'art.416bis c.p. ed il reato di autoriciclaggio, poiché la sentenza ha stabilito che "il delitto di associazione mafiosa è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti" e che "l'aggravante di cui all'art.416bis, 6^co. c.p. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego".

Art. 25 octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (2)

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

In tema di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, anche qualora l'uso dello strumento di pagamento da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, poiché la disposizione di cui all'art. 493-ter tutela non solo il patrimonio personale di quest'ultimo, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati (Sez. 2, 18609/2021).

Infatti dalla lettura della sentenza della S.C. si rileva che la corretta lettura della norma incriminatrice prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 oggi trasfusa nell'art. 493 ter c.p., porta a escludere l'operatività dell'istituto del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p., rispetto all'uso da parte di terzi dello strumento di pagamento o prelievo, quand'anche in qualche misura delegati dal titolare della carta di credito. La causa di giustificazione disciplinata dall'art. 50 c.p., infatti, richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili, rispetto ai quali il titolare del diritto sia in grado di rinunziarvi; diversamente, se si verte in ipotesi di diritti che proteggono beni di interesse collettivo, la causa di giustificazione non potrà operare. Il principio è stato ripetutamente affermato dalla cassazione.

Questa chiave interpretativa trova un significativo riscontro nella natura della norma che sanzione l'uso indebito di carte di credito e di pagamento, pacificamente diretta alla tutela non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo (Sez. 6, n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia, Rv. 253175), ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell'utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti ("interessi legati segnatamente all'esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l'indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla "fiducia" che in essi ripone il sistema economico e finanziario": Corte Cost., n. 302 del 19/7/2000); per tale ragione si è affermato che "la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico", con la conseguenza che "è giocoforza ritenere che le condotte da essa represse assumano - come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di

truffa e di ricettazione - una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica" (Corte Cost. cit.) (Corte Suprema di Cassazione – Seconda Sezione Penale – Sentenza del 12 maggio 2021 n.18609).

Art. 640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1549,00 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale [inserito dal Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184] o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Con il D. Lgs. 184/2021 il reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. viene re-introdotto nel D. Lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25 octies.1.
Già lo abbiamo analizzato in relazione all'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", trattato nel presente documento nella Sezione A Reati contro la PA, dove rileva, ai fini della responsabilità dell'ente, solo se commesso «in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.
In questo caso, ai sensi dell'art. 25-octies.1 il reato è punibile anche se commesso nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Una prima definizione di "strumento di pagamento diverso dai contanti" è evidentemente rinvenibile nello stesso D. Lgs. 184/2021, il quale all'art. 1, definisce come tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali», chiarendo ulteriormente che:
i) per «dispositivo, oggetto o record protetto» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma) e
ii) la locuzione «mezzo di scambio digitale» indica «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale», intendendosi quest'ultima come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

G.2 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 25 octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Relazione analisi dei rischi*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata SIA.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Gestione amministrazione e contabilità	Area amministrazione, finanza, affari generali
Gestione rimborsi spese	Area amministrazione, finanza, affari generali
Gestione acquisti e approvvigionamenti	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali - Acquisti

G.3 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

G.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri di SIA, alle norme del Codice etico e di comportamento, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale e Parte Speciale A bis del presente MOGC, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.
I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, si trovassero a svolgere attività rilevanti *ex* artt. 25-*octies* e 25-octies.1 nell'interesse della Società, dovranno:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore;
- utilizzare gli strumenti di pagamenti diversi dai contatti solo dietro delega o formale autorizzazione;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia,..);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- prevedere specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, vietando altresì pagamenti in contanti, se non per importi minimi e comunque nel rispetto della normativa anti-riciclaggio applicabile;
- verificare sul livello di adeguamento delle eventuali società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post,*
- rispettare quanto previsto nel MOGC – PARTE SPECIALE Allegato A bis Misure integrative di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché nei protocolli anticorruzione.

Più in particolare le procedure aziendali e i comportamenti di tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia, ed in particolare:

- l'obbligo di astensione dalla prosecuzione delle attività con società che non siano in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il rigoroso rispetto dei requisiti in tema di registrazione e tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e di conservazione della documentazione;
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti. Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

G.3.1.2 Divieti specifici

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di illecito considerate ai fini del D. Lgs 231 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico per trasferire denaro o valuta virtuale;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

I responsabili delle funzioni societarie interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente parte speciale e nei documenti del MOGC riportati nella tabella seguente.
La presente parte speciale si riferisce anche ai comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

G.4 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Protocolli / Procedure aziendali
Gestione amministrazione e contabilità	Codice civile Atti di delega e procura Principi contabili applicabili MOGC – Parte speciale Allegato A bis
Gestione rimborsi spese	Regolamenti MOGC – Parte speciale Allegato A bis
Gestione acquisti e approvvigionamenti	MOGC – Parte speciale Allegato A bis PRSGI 09 acquisti, PRSGI 04 fornitori PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali Codice etico e di comportamento

PARTE SPECIALE H DICHIARAZIONI MENDACI

H.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 25-decies.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza; sostanzialmente a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti che per la sua particolare posizione soggettiva, potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni e a tutelare la genuinità di tale dichiarazione una volta che si è deciso di renderla, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.

"..La condotta rilevante penalmente deve consistere in una violenza o minaccia o offerte o promesse di denaro o di altra utilità, idonea ad indurre il soggetto chiamato davanti all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o al mendacio. L'astensione dalle dichiarazioni o le dichiarazioni false devono avvenire, però, effettivamente. Per tale motivo è' ritenuto un reato di evento e quindi la giurisprudenza ritiene possibile la sua configurabilità anche nelle forme del tentativo (Cass. Sez.Pen.20.11.13, n.46290).

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

H.2 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.377 bis c.p. Individuato:

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Tutti i processi	Tutte le funzioni

H.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

H.3.1 Regole di comportamento

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati al principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge del presente MOGC.

H.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231.
In particolare, nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, SIA si dovrà astenere da qualsiasi tipo di pressione o sollecitazione nei confronti dello stesso. In particolare, al soggetto convocato non potrà essere intimato - né con minaccia, né con violenza o altri strumenti finalizzati ad ottenere un'utilità di SIA - di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci.

H.4 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, i destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale, incluso il MOGC – Parte speciale Allegato A bis.

PARTE SPECIALE I REATI AMBIENTALI

I.1 LE FATTISPECIE DI REATO

L'**art.25-Undecies**, introdotto nel D. Lgs n.231 dal D. Lgs n.121/11 che inseriva alcune fattispecie di reato in danno all'ambiente nell'elenco dei possibili reati-presupposto da cui far derivare una responsabilità per le persone giuridiche, ha subìto un' ulteriore integrazione con la approvazione della recentissima L.n.68/15 ed il gruppo degli articoli richiamati ha finito con il costituire un corpo normativo particolarmente complesso.

L'**art.25-Undecies**, difatti, richiama

- sia norme del codice penale:

1) **art.452-bis** (Inquinamento ambientale)
2) **art.452-quater** (Disastro ambientale)
3) **art.452-quinquies** (Delitti colposi contro l'ambiente)
4) **art.452-sexies** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
5) **art.452-octies** (Circostanze aggravanti previste per delitti associativi quali **artt.416 e 416-bis c.p**.)
6) **art. 452-quaterdecies** (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)-sostituisce l'art 260 D. Lgs. 152/06
7) **art.727-bis** (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
8) **art.733-bis** (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);

- sia norme del **cd. codice dell'ambiente (D. Lgs. n.152/06**):

1) **art.137 commi 2,3,5,11,13** (sanzioni penali riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali, gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo-**art.103**-, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee-**art.104**-, gli scarichi nelle acque del mare)
2) **art.256 commi 1,3,5,6** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
3) **art.257 commi 1,2** (Bonifica dei siti)
4) **art.258 comma 4 secondo periodo** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
5) **art.259 comma 1** (Traffico illecito di rifiuti)
6) art.260 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)- abrogato e sostituito da **art. 452 quaterdecies c.p.**
7) **art.260bis commi 6, 7 e 8** (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
8) **art.279** (Sanzioni per superamento valori limite di emissione che determinano superamento dei valori limite di qualità dell'aria);

- sia norme della **Legge n.150/92** riguardanti il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, delle piante riprodotte artificialmente, nonché la detenzione e la commercializzazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt.1, 2, 3bis e 6).

- Per la violazione degli artt.1, comma1, 2, commi1 e 2, e 6, comma4, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
- Per la violazione dell'art.1, comma2, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
- Per la violazione dei reati richiamati dall'art.3-bis, co.1:
- Reati con pena max 1anno reclusione, sanzione pecuniaria fino a 250 quote
- Reati con pena max 2anni, sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

- Reati con pena max 3anni, sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
- Reati con pena max superiore 3anni, sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote

• sia norme della **Legge n.549/93 riguardanti misure a tutela dell'ozono** stratosferico e dell'ambiente (art.3, co.6);

- Per la violazione del reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

• sia norme del **D. Lgs. n.202/07** che ha dato attuazione a direttiva 2005/35/CEE relativa all'inquinamento provocato dalle navi:

1) **art.8** (inquinamento doloso)
2) **art.9** (inquinamento colposo)

L'ampliamento dell'elenco dei reati ha, però, comportato che il sistema afflittivo espresso dall'art.25-undecies, caratterizzato dalla previsione di misure interdittive che ben possono associarsi alle misure sanzionatorie pecuniarie, si arricchisse di un ulteriore strumento punitivo, quale la confisca *(...delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato (…). Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.* Vedi art. 452-quaterdecies c.p.)
Ipotesi speciali di confisca erano già previste nell'art.256 cod. ambiente, relativamente all'area su cui è stata realizzata la discarica non autorizzata, nell'art.258, relativamente ai mezzi di trasporto usati per realizzare i reati di traffico illecito di rifiuti (art.259), di trasporto non autorizzato (art. 256, co.1 lett.a e b) ed uso di certificato di analisi falso; ma non era specificata per i casi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Con le modifiche della legge n.68/2015, la confisca *dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"* diventa obbligatoria nei casi di condanna per i delitti di Disastro ambientale, per le aggravanti indicate dall'art.452-octies c.p., e per il delitto di cui all'art.452-quaterdecies c.p..
Se si tiene presente, inoltre, che ad una condanna per i reati di cui agli artt.452-quater, 452-sexies c.p. o di cui 452-quaterdecies consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, appare evidente che, per le tematiche ambientali, il legislatore è intervenuto, inasprendo il sistema sanzionatorio e prevedendo una serie di strumenti operativi (bonifica, ripristino dell'ambiente, ravvedimento operoso), finalizzati a spingere le persone giuridiche "compromesse" dall'azione dell'autore del reato, a farsi parte attiva nel ridurre le conseguenze dell'operato illecito.

Si riportano a seguire i reati che, a seguito dell'analisi dei rischi, sono stati valutati astrattamente attinenti alla realtà di SIA.

Art. 25-Undecies
Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

*f) per il delitto di cui all'articolo 260 (*richiamo, da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

*8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, .si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

SCARICHI SUOLO SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Art.137, c.2 D. Lgs. 152/06 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.

Art.137, c.3 D. Lgs. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Art.137, c.5 D. Lgs. 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute

nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.

Art.137, c.11 D. Lgs. 152/06 Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

ART. 103 D. Lgs. 152/06 Scarichi sul suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate

per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

1)Art.25-undecies, co.2, lett.a), n.1
(art.137 cod.ambiente, co.3, 5, primo periodo, e 13)
2)Art. 25-undecies, co.2, lett.a), n.2
(art.137, co.2, 5, secondo periodo e 11)
SANZIONI PENALI

Per la violazione dei commi indicati al punto1), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.
Per la violazione dei commi indicati al punto 2), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300quote.
E', altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive per una durata non superiore a sei mesi, nei casi di

condanna per il delitto indicato al punto2) (scarichi senza autorizzazione contenenti sostanze pericolose, inosservanza divieti di scarico).

La norma riassume sostanzialmente il sistema sanzionatorio previsto per l'autore di scarichi illeciti, pur richiamando, nei primi commi, come specifico oggetto della condotta, lo scarico di acque reflue industriali.
Costituiscono, dunque, premesse normative di riferimento a tale articolo i divieti (e relativa disciplina dello specifico settore) indicati dal codice dell'ambiente negli artt.103 (è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo), 104 (è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo), 107 (scarichi in reti fognarie) e 108 (scarichi di sostanze pericolose).
Per la rilevanza penale della condotta di scarico effettuata senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata , si ha, dunque, riguardo :

1) alla natura delle acque
2) alla tipologia delle eventuali sostanze contenute nell'acqua (in caso di sostanze pericolose, avrà rilievo l'inosservanza delle relative prescrizioni)
3) all'eventuale superamento dei valori limiti fissati dalla normativa del settore.

Per la natura contravvenzionale della norma, è sufficiente per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, la semplice colpa, la quale è desumibile anche da condotte negligenti, imprudenti e imperite.
Si ritiene, infatti, che "il numero e la natura delle prescrizioni violate" consolidino il giudizio di rimproverabilità verso l'autore del fatto, quando è fondato sulla negligenza e sulla violazione delle regole cautelari derivanti dalla potenzialità degli scarichi a produrre sostanze pericolose.
Si veda in tal senso Cass.Sez.3^, sent.13.05.14, n.19591, che, ritenendo "gravi gli addebiti relativi alla violazione degli obblighi di tempestiva comunicazione dei prelievi e dei risultati di essi, la mancata effettuazione periodica delle analisi nella cadenza temporale prescritta", poiché ciò ha comportato "una maggiore difficoltà nel controllo dello scarico e quindi una maggiore probabilità di scarico di sostanze inquinanti in modo incontrollato", ne ha fatto discendere la sussistenza della colpa, sufficiente ad integrare il reato di cui all'art.137, co.3 cod.ambiente. (nel caso specifico, si è riconosciuta l'astratta idoneità della lavorazione di profilati in alluminio a produrre sostanze nocive "soprattutto in termini di metalli pesanti con conseguente inquinamento dell'ambiente, se non adeguatamente controllato lo scarico").

GESTIONE RIFIUTI E DISCARICA NON AUTORIZZATA

Art.256, c.1 lett.a e b Dlgs 152/06 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

[……]

At. 256 c. 3 Dlgs. 152/06 Discarica non autorizzata

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da€ 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale

è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[…….]

Art.256 c.5 Dlgs. 152/06 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Art. 187 Dlgs. 152/06 Divieto di miscelazione rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiut miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Art.256 c.6 Dlgs. 152/06 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1) Art.25-undecies, co.2, lett.b), n.1
(art.256, co.1, lett.a), e 6, primo periodo)
2)Art.25-undecies, co.2, lett.b), n.2
(art.256, co.1, lett.b), 3, primo periodo, e 5
3)Art.25-undecies, co.2, lett.b), n.3
(art.256, co.3, secondo periodo)
SANZIONI PENALI

Per la violazione dei commi indicati al punto1), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria fino a 250quote.
Per la violazione dei commi indicati al punto 2), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.
Per la violazione dei commi indicati al punto3), è prevista per l'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300quote.
Ai sensi dell'art-25-undecies, co.6 D.Lgs231/01, le sanzioni previste sono ridotte della metà nel caso di

commissione del reato previsto dall'art.256, co.4 (cioè le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni).
E', altresì, prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive, per la durata non superiore a 6mesi, nei soli casi di condanna del delitto di cui al punto 3).

La contravvenzione in esame ha riguardo a tutta una serie di attività (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione), aventi ad oggetto i rifiuti (sia che essi siano qualificati come non pericolosi, sia che lo siano) e poste in essere in mancanza della autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla disciplina del settore,
Il comma3 dell'art.256 sanziona inoltre chiunque *realizza o gestisce una discarica non autorizzata*, facendo discendere dalla sentenza di condanna (o di patteggiamento), sia la confisca dell'area ove è stata realizzata la discarica (se di proprietà dell'autore o del compartecipe), sia gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Appare, dunque, fondamentale riprendere la definizione del termine "rifiuto" già indicata dall'art.183 D.Lgs152/06 : *"rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".*
Dal 1^comma dell'art.256 è allora desumibile il precetto cardine della norma: *tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime devono essere precedute da autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni (v.Cass. Pen. Sez.3^ 13.04.10 (dep.8.06.10), n.21655).*

Costituiscono, inoltre, premesse normative del presente articolo:

- l'art.187 cod. ambiente- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

(È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose- art.187, co.1);

- l'art.192 cod. ambiente- divieto di abbandono di rifiuti

(L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee- art.192, co.1 e 2).
L'art.192, comma3 impone poi al trasgressore dei divieti indicati, l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con i proprietari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Inoltre, il medesimo articolo, al comma 4, esplicitamente prevede che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 231/01.

La natura contravvenzionale della norma conferma, inoltre, che "in tema di rifiuti , *la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza*, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda." (v. Cass.Pen. Sez.III, 11.12.2003, n.47432).

BONIFICA DEI SITI

At. 257 c.1, c.2 D. Lgs. 152/06 Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

1)Art.25-undecies, co.2, lett.c), n.1
(art.257, co.1)
2)Art.25-undecies, co.2, lett.c), n.2
(art.257, co.2)
SANZIONI PENALI

Per la violazione di cui al punto1), è prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente fino a 250quote.
Per la violazione di cui al punto2), è prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'Ente da 150 a 250quote.
La norma esprime l'importanza attribuita dal legislatore agli strumenti "di riparazione" per le lesioni subite dai beni ambientali; importanza confermata con l'introduzione del nuovo delitto previsto dall'art.452-terdecies c.p. (Omessa bonifica) avente un contenuto precettivo simile alla contravvenzione già presente nel codice dell'ambiente.
L'art. 257, il solo ad essere, però, ricompreso nell'art.25-undecies D.Lgs231/01, sembrerebbe porsi come norma residuale ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato(..)-art.257, co.1), anche se il contenuto simile delle due fattispecie crea grossi problemi interpretativi, alla luce delle diverse "ricadute pratiche" che le due norme comportano.
L'attività di bonifica di un sito inquinato è da "ritenersi presidiata da entrambe le disposizioni, ponendosi quindi necessariamente un problema di specialità".

La struttura del reato ex art.257 è costituita dal combinarsi di una condotta commissiva (cagionare l'inquinamento) ed una omissiva (mancata bonifica) e da essa viene fatta discendere l'interpretazione che la contravvenzione si applica soltanto al soggetto responsabile anche dell'inquinamento (v. Cass. Pen.Sez.III, 16.03.2011, n.10503), mentre il delitto di omessa bonifica prescinde dall'eventuale responsabilità sottostante.
La giurisprudenza ha poi precisato che il reato di cui all'art.257 è applicabile soltanto qualora vi sia il superamento di entrambe le soglie previste dalla normativa sulla bonifica dei siti inquinati: sia quelle di contaminazione (CSC), sia quelle di rischio (CSR) (v. Cass. Pen. Sez.III, 29.01.2009, n.2492).
La norma sanziona il soggetto che non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del relativo procedimento, da ciò alcuni deducono che l'art.257 deve ritenersi "applicabile per tutte le inosservanze attinenti al procedimento di bonifica, in assenza di un ordine del giudice o di un provvedimento dell'Autorità pubblica", poiché in tali casi troverebbe invece applicazione l'art.452 terdecies c.p.
Va, infine, tenuto presente che soltanto la contravvenzione di cui all'art.257 prevede, nel caso di osservanza dei progetti approvati nell'ambito del procedimento per la bonifica, una causa di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altri leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui all'art.257, co.1.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Per la violazione della norma, è prevista l'applicazione a carico dell'Ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
La norma prende in considerazione le modalità operative che danno origine al termine "traffico illecito", sanzionando chiunque effettui "una" spedizione di rifiuti.
Le modalità più articolate espresse in "più operazioni", lasciano il capo applicativo al successivo art. 452-quaterdecies.

Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (sostituisce art. 260 D. Lgs. 152/06)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Per la violazione del comma indicato al punto1) è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote a carico dell' Ente.
Per la violazione del comma indicato al punto2) è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote a carico dell'Ente.
In conseguenza della sentenza di condanna per il reato di cui all'art.260 (sostituito dall'art. 452-quaterdecies), si applicano all'Ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2 D.Lgs231/01 per una durata non superiore a sei mesi.
L'art. 25-undecies, co.8 prevede, inoltre, che se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art.260, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La norma in questione è articolata in modo da individuare e sanzionare una serie di condotte (cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente), aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti e volte al conseguimento di un ingiusto profitto. Condotte che sono, però, caratterizzate da un allestimento di mezzi e attività continuative ed organizzate.
La norma ha natura di delitto e, a differenza delle contravvenzioni di cui agli artt.256 e 259, ha riguardo ad un insieme di atti di gestione abusiva, compiuti con strutture organizzate e finalizzati alla realizzazione di un profitto ingiusto.
La norma prevede anche un'ipotesi aggravata, qualora l'attività abbia ad oggetto rifiuti ad alta radioattività

(art.260, co.2), in tal caso, sarà proprio l'articolazione della struttura a consentire di valutare la sussistenza del reato di cui all'art.260 e non quello previsto dall'art.452-quinquies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

La giurisprudenza si è posta poi ripetutamente il problema di definire compiutamente il significato dell'avverbio "abusivamente", giungendo ad una "ricostruzione" piuttosto ampia (si veda supra commento nuovi delitti introdotti 1., 2. 3.).
In particolare, si è affermato che:

- in tema di traffico illecito dei rifiuti, "il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico di ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza di autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico" (*v. Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 4.11.13, n. 44449: mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari non sono state ritenute valide per applicare un sequestro preventivo*).
- *"il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti si ha non solo quando le autorizzazioni manchino del tutto, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti "(Cass. Pen. Sez. V, sent. 7.12.2006, n.40330);*
- *"la natura abusiva delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorchè l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione delle realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita" (v. Cass,Pen. Sez.3^, 19.10.2011, n.47870*)

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 258, c.4 secondo periodo Dlgs 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

L'Art.4 Dlgs.116/2020 ha modificato integralmente l'Art.258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" facente già parte integrante dei reati previsti dall'Art. 25-undecies, che risulta così espresso:
[...] 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. [...]

Art.25-undecies, co.2,lett.D)
SANZIONI PENALI

Per la violazione della norma, è prevista l'applicazione a carico dell'Ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art.25-undecies, co.2,lett.g)
1)(art.260bis, co.6,7, secondo e terzo periodo, 8, primo periodo)
2) (art.260bis, co.8, secondo periodo)
SANZIONI PENALI

Per la violazione di cui al punto1) è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.
Per la violazione di cui al punto2) è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300quote.

La norma si pone in parallelo con l'art. 258, prevedendo l'applicazione della pena indicata dall'art.483 c.p. (o aggravata, se vengono violate diverse disposizioni) a carico di colui che fornisce false indicazioni sui dati necessari alla formazione del certificato di analisi dei rifiuti da inserire nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, oppure lo inserisce falso.
Viene altresì sanzionato il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la necessaria documentazione (formulario e/o certificato analitico dei rifiuti) oppure durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi riportante false indicazioni oppure accompagna il trasporto con documentazione fraudolentemente alterata.
La norma consente, però, una sorta di "sanatoria" per le violazioni amministrative indicate se:
- entro 30gg dalla commissione del fatto, si adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo;
- entro 60gg dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, viene definita la controversia, adempiendo agli obblighi di cui sopra e pagando un quarto della sanzione prevista.

Con l'art. 6 del D.L. n. 135/2018 (di seguito D.L.), in vigore dal 15 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 viene soppresso il SISTRI e tutti i soggetti che gestiscono rifiuti sono tenuti agli adempimenti (tenuta registro carico scarico, formulari di identificazione ecc) previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 al D.Lgs. 152/2006, abrogate dal D.L. per la parte relativa alla previsione di un Sistema di controllo della tracciabilità rifiuti.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, in considerazione dell'entrata in vigore del D.L., vigono, per tutti i soggetti che gestiscono rifiuti, le sanzioni di cui all'art. 258, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010. In particolare l'art. 4 ora prevede:

- una sanzione amministrativa pecuniaria per "Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti" e la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di rifiuti pericolosi;
- l'applicazione "della pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". Si fa presente che sulla base

della normativa vigente, solo in alcuni casi, quali, ad esempio, il conferimento in discarica e l'avvalersi di procedure semplificate è previsto l'obbligo che i rifiuti siano preventivamente caratterizzati e accompagnati dalla certificazione analitica della caratterizzazione.

Per quanto riguarda il catalogo dei Reati ambientali che possono dare luogo alla responsabilità degli enti, ai sensi del D. Lgs. 231, art. 25-undecies, la violazione di cui all'art. 258, comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, era già sanzionata (comma 2, lettera d), ma dopo l'emanazione del D.L. tale violazione riguarda tutti i soggetti che gestiscono i rifiuti e non, come prima previsto, solo quelli che non hanno aderito volontariamente al Sistri. Pertanto si ritengono inapplicabili i commi 6, 7 e 8 dell'art. 260-bis del D. Lgs. 152/06, richiamati dal D.Lgs. 231/01 (art. 25-undecies comma 2 lett. g), per l'inapplicabilità delle prescrizioni previste nel citato art. 260-bis, salvo mancata emanazione della Legge di conversione del citato D.L. o modifiche dell'art. 6 sull'argomento.

EMISSIONI IN ARIA

Art. 279, c.5 D. Lgs. 152/06 Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art.25-undecies, co.2, lett. h)
(art.279, co.5)
SANZIONI PENALI

Per la violazione della norma è prevista a carico dell'Ente l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 250quote. La norma fa riferimento a condotte già poste illecitamente per l'avvenuto superamento dei valori limite di emissione, alle quali poi consegue anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria, prevedendo sempre, in simili casi, l'applicazione della pena dell'arresto fino ad un anno per l'autore del reato.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/93 art.3, c.7) *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito*

ECOREATI

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

È prevista, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Art. 452 quater CP Disastro ambientale [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Alla responsabilità amministrativa dell'ente consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

La condanna per uno dei reati sopraindicati comporta l'applicazione a carico dell'ente, oltre che della sanzione pecuniaria, anche delle sanzioni interdittive prevista dall'art.9 del D. Lgs n.231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), nei limiti indicati dall'art.13, co.2 D.Lgs231/01 (durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) per i reati di disastro ambientale e non superiore a un anno per i reati di inquinamento ambientale.

Alla condanna per il delitto di cui all'art.452-quater c.p., commesso in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.32-quater c.p.).

Le due nuove norme si inseriscono nel quadro della normativa posta a tutela dell'ambiente, completando ed ampliando i campi di previsione degli illeciti già presenti nel codice dell'ambiente, ma, a differenza di questi ultimi che erano per grossa parte reati di natura contravvenzionale, esse inquadrano delitti, perciò puniti più severamente.

I reati già previsti, per la loro natura contravvenzionale, non richiedevano l'accertamento del dolo o della colpa in capo all'autore del reato; con i nuovi delitti, l'elemento soggettivo diventa importante ed occorre sempre provare la volontà della condotta posta in essere.

Considerato, inoltre, che le due norme riguardano cd. reati di evento (cioè reati per la commissione dei quali non rilevano le modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, perché è sufficiente qualsiasi comportamento che sia in grado di determinare l'evento descritto dalla fattispecie), ci si accorge che il campo di possibile realizzazione è amplissimo e che il punto di maggiore attenzione è costituito dalla prova del nesso di casualità, cioè la prova che l'evento dannoso o pericoloso verificatosi sia stato con certezza la conseguenza dell'azione o dell'omissione del soggetto attivo.

Nel caso dei reati ex artt.452-bis e 452-quater, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo, cioè è necessario che l'agente si sia rappresentato e voluto l'evento (dolo diretto) o anche soltanto abbia accettato il rischio che l'evento si verifichi, dopo esserselo rappresentato (dolo eventuale). In tutti in quei casi, invece, che emerga una condotta colposa, occorrerà considerare la possibilità che tale condotta rientri nelle fattispecie previste dal D. Lgs n.152/06 o nelle ipotesi di delitto colposo individuate dalle norme richiamate (ad es. art.452-quinquies -Delitti colposi contro l'ambiente).

Art. 452-quinquies CP Delitti colposi contro l'ambiente [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

In questi casi, le condotte colpose che hanno dato origine all'evento previsto o lo hanno posto in pericolo, verranno sanzionate in minor misura e, in caso di responsabilità dell'ente, a quest'ultimo verrà applicata la sola sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

Occorre evidenziare che in entrambe le norme che prevedono le ipotesi dolose sono indicati concetti astratti che pongono problemi reali di interpretazione; così, in attesa di una giurisprudenza che precisi meglio i termini, occorrerà fare riferimento a modalità interpretative ricavabili dall'intero sistema normativo.
In particolare, occorre dare contenuto ai termini di *inquinamento, compromissione* e *deterioramento, disastro ambientale* e precisare il concetto di "*cagionare abusivamente".*

Dall'art.452-bis si ricava che per "inquinamento ambientale" deve intendersi una compromissione o deterioramento di un bene ambientale, quale acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, intesi anche come categoria più complessa, quale può essere un ecosistema o la biodiversità.

In particolare, si evidenzia che la giurisprudenza ha precisato che " *la responsabilità in materia ambientale non può essere di natura oggettiva, non potendo prescindersi dal fatto che la contaminazione o l'inquinamento del sito debba essere ricollegabile ad un comportamento di un soggetto e a questi imputabile sotto il profilo psicologico, quanto meno a livello di colpa, (…) rilevando a tal fine anche una condotta omissiva"* e che "*la dimostrazione della responsabilità dell'autore dell'inquinamento può avvenire anche per presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ., potendosi prendere in considerazione elementi di fatto da cui si traggono indizi gravi, precisi e concordanti, sulla cui base risulti verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori."* (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 22.05.15, n.2569).

Per *"compromissiome"*, la dottrina ritiene debba intendersi una alterazione o trasformazione in senso negativo della condizione originaria del bene tutelato.
Nel caso della norma esaminata, si ritiene che si possa parlare di "compromissione", in tutti quei casi in cui vi sia stato "un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche del bene; mutamento non reversibile in termini naturali, ma che può esserlo solo con l'intervento di fattori esterni".
Poiché si ha riguardo alle caratteristiche intrinseche del bene, giova precisare che in esse vanno ricomprese sia le caratteristiche originarie, sia quelle preesistenti, di tal ché, è possibile che si realizzi il reato di inquinamento ambientale anche quando si vada a compromettere un bene protetto che aveva già subito una compromissione .
Per "*deterioramento"*, si intende invece una mutazione o trasformazione del bene in forma più lieve della compromissione, e quindi tale da non snaturare le caratteristiche del bene.
Per entrambi i concetti, la norma prevede che siano tarati con i concetti di "*significativo e misurabile"*, ma ad oggi non sono chiari i parametri di riferimento per dare corpo al senso delle due espressioni.
Ciò che appare certo è che, qualora una alterazione risulti irreversibile per l'equilibrio di un ecosistema, o risulti particolarmente onerosa la rimozione e fattibile solo con interventi eccezionali, o sia tale da ledere o da esporre a pericolo la pubblica incolumità o un numero rilevante di persone, si dovrà parlare di disastro ambientale e non di semplice inquinamento.
Medesime difficoltà interpretative sono poste dal richiamato avverbio "abusivamente", posto che la reale punibilità di un fatto reato sarebbe condizionata semplicemente alla mancata osservanza di precetti amministrativi.

In attesa di maggiori precisazioni, si deve far riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 260 cod. ambiente, poiché anche in questa norma è indicato il medesimo avverbio, anche se quest'ultima norma ha una struttura ben più articolata rispetto ai nuovi delitti introdotti.
La Suprema Corte ha, per il delitto ex art.260 cod. ambiente, delineato la *condotta abusiva,* indicando come tale quella condotta che "si traduce nell'esercizio di un'attività non autorizzata o con autorizzazione scaduta o palesemente illegittima, ovvero nell'esercizio di attività compiuta in totale difformità dal titolo autorizzativo".
Nelle due norme nuove l'elemento che le differenzia è evidentemente la "qualità" dell'evento, poiché nell'art.452-quater si richiama un evento più grave che è costituito dal disastro ambientale.
Prima della recente legge n.68/2015, esisteva unicamente una norma a protezione dei disastri cd. innominati, (v.art.434 cp), oggi la nuova norma ha riguardo alla materia specifica, ma sono di aiuto interpretativo anche le sentenze emesse in relazione all'art.434 c.p.
Sulla base della giurisprudenza formatasi prima, il disastro innominato "*può consistere non soltanto in un macroevento di immediata manifestazione esteriore, ma anche in una sommatoria di eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato"* (*v. Cass.Pen. sez.IV, 17 maggio 2006, n.4675; Cass. Pen. Sez.I, 23.02.2015, n.7941- cd. Sentenza Eternit*-).
Dalla stessa giurisprudenza si ricava che la consumazione del reato si individua nel momento in cui la contaminazione si verifichi e che la realizzazione dell'evento coincide (sotto il profilo temporale) con l'esaurimento della condotta, non con la cessazione degli effetti conseguenti al reato (si veda anche Corte Assise Chieti, sentenza del 19.12.2014, dep.2.02.2015). Da ciò discende che " *la prescrizione nel reato di disastro aggravato inizia a decorrere dal momento in cui cessa il rilascio di sostanze tossiche nell'aria, indipendentemente dal fatto che le malattie per i lavoratori e residenti siano emerse a distanza di decine di anni" (v. Cass. Pen. Sez.1, 23 febbraio 2015, n.7941).*
Per tutti i nuovi delitti, inoltre, i termini di prescrizione sono stati raddoppiati.
Per il delitto di inquinamento ambientale, la prescrizione si verifica in complessivamente 15 anni.

Alle due principali ipotesi delittuose, fanno seguito altre quattro ipotesi con cui si dettagliano e circoscrivono condotte lesive più specifiche:

Art. 452-octies CP Circostanze aggravanti [reato introdotto dall'art. 1, L. 68/2015]

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote

La norma richiama gli artt.416 e 416-bis cp. (Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafiose anche straniere) e prevede un aumento di pena nei casi di condotte poste in essere da tali associazioni che, in via esclusiva o concorrente, agiscano allo scopo di commettere, o siano finalizzate a commettere, uno dei delitti previsti nel Titolo VI-bis del Libro Secondo del codice penale (Delitti contro l'ambiente).
Prima della riforma, i reati cd. ambientali, essendo prevalentemente contravvenzioni e non delitti, non potevano costituire il cd. Reato-fine nei delitti a struttura associativa, ora, invece, le nuove norme introdotte consentono di ipotizzare un contesto associativo criminoso in ambito ambientale.
Con questa norma, il raccordo normativo è divenuto, quindi, più organico ed è possibile intervenire penalmente nelle ipotesi associative illecite che abbiano il fine di realizzare una delle condotte delittuose previste dalla nuova

disciplina.
Giova, in questo caso, precisare che ai sensi dell'art.416 cp., si è in presenza di una associazione a delinquere "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti"; mentre si è in presenza di un'associazione di tipo mafioso, quando "coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (…)".
La giurisprudenza ha indicato come fattore indispensabile distintivo di quest'ultima ipotesi associativa illecita , l'effettiva capacità di intimidazione del consorzio criminoso.
La previsione delle ipotesi aggravate così come sono state formulate nell'art.452-octies c.p., consente di ritenere che esse possano concorrere anche con altre aggravanti previste dallo stesso 416-bis c.p.
Va, infine, evidenziato che dalla norma è ricavabile il dato che assumono rilievo penale non soltanto le ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzate alla commissione di delitti ambientali, ma anche quelle che, pur finalizzate a condotte formalmente lecite (come la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale), pongono tali attività come aspetto centrale per la realizzazione dell'attività associativa criminosa.

Nei casi di condanna, consegue in capo all'ente ritenuto responsabile, l'applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

I.2 I REATI AMBIENTALI - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.25-undecies Individuato:

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Acquisizione contratti (Contratti privati)	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, Area tecnica
Affidamento lavori, acquisto di beni, servizi	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali - Acquisti
Gestione del servizio di raccolta rifiuti/isole ecologiche	Responsabile servizi igiene urbana, Responsabile impianti, automezzi, manutenzioni, Caposquadra servizi igiene urbana, vigilanza ambientale, controlli sul territorio-reclami, resp. consegna cassonetti, logistica impianto CDR, operatori. Tutti gli appartenenti all'Area amministrazione, finanza, affari generali Responsabile tecnico Gestione rifiuti
Gestione rapporti con Enti di controllo	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, RSPP, Responsabile tecnico, Responsabile servizi igiene urbana, RPCT, OdV Responsabile tecnico Gestione rifiuti
Gestione del sito produttivo	CdA, Responsabile tecnico, Responsabile tecnico Gestione rifiuti

I.3 REATI AMBIENTALI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso e divieti specifici che i Destinatari del MOGC, come meglio definiti nella Parte Generale, devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.
Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, i precetti normativi, le norme del Codice etico e di comportamento e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente MOGC, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigrammi aziendali, completi della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL
- Codice etico e di comportamento

Con riferimento alla normativa in materia di ambiente:

- Decreto Legislativo n. 121/2011;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (di cui DLgs n 205/2010 e DLgs n 128/2010)
- Legge n. 549/1993;
- Sistema di Gestione Integrato aziendale, Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Ogni altra normativa interna adottata da SIA in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Quadro Generale

SIA è dotata di sistema di gestione integrato, in conformità alla norma volontaria UNI EN ISO 14001:2015.
La sede di Olmeto è in locazione, ove la parte locatrice è il Comune di Marsciano e risulta titolare di proprie autorizzazioni agli scarichi e alle emissioni.
Le attività e il monitoraggio aziendale in materia ambientale consentono una prevenzione e una mitigazione dei rischi attraverso la pianificata attività di autocontrollo e sorveglianza potenziale svolta da audit interno.
Il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale è garantita attraverso procedure documentate.
L'organizzazione di tali controlli comporta l'impiego di scadenziari condivisi tra più risorse interne ed esterne, gestiti dal Responsabile SGI e prevedono riunioni di coordinamento e pianificazione.
Inoltre, ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva, SIA ha ottenuto nel tempo tutte le autorizzazioni per la gestione del servizio di igiene urbana. La tabella seguente riassume gli estremi autorizzativi.

TIPO DOC	Ente	TITOLO DOC.
Iscrizione commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione di Rifiuti pericolosi e non	Albo Naz. Gestori Ambientali – Sez. Reg. Umbria	Iscriz. Cat. 8 Classe E
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Spazzamento	Albo Naz. Gestori Ambientali – Sez. Reg. Umbria	Iscriz. Cat. 1 Classe C
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Centri di raccolta	Albo Naz. Gestori Ambientali – Sez. Reg. Umbria	Iscriz. Cat. 1 Classe C

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.	Albo Naz. Gestori Ambientali – Sez. Reg. Umbria	Iscriz. Cat. 4 Classe C
Autorizzazione Centri di raccolta comunale	Comune di Marsciano, Deruta	Approvazione per la gestione del centro di raccolta DM 08/04/2008 e 13/05/2009
Trasporto rifiuti c/o proprio	Albo Naz. Gestori Ambientali – Sez. Reg. Umbria	Iscriz. Art. 212 c.8 Dlgs. 152/06 e smi
Autotrasporto merci c/o terzi	Provincia di Perugia	Autorizzazione al trasporto di merci c/o terzi
Autorizzazione stazione di trasferenza	Provincia di Perugia Sez. Gestione e controllo ambientale	Autorizzazione alla gestione di stazione di trasferenza in loc. Olmeto – Comune di Marsciano (PG)
Iscrizione per attività di recupero rifiuti non pericolosi	Provincia di Perugia Sez. Gestione e controllo ambientale	Art.214 Dlgs. 152/06 e smi. Iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi R3 – R13, procedura semplificata
Garanzia fideiussoria	Provincia di Perugia Sez. Gestione e controllo ambientale	Accettazione garanzia finanziaria ex art. 214 Dlgs. 152/06, LR 31/2004, LR 14/2002

Le attività sensibili individuate in considerazione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 sono:

- gestione classificazione dei rifiuti;
- compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- deposito temporaneo e conservazione dei rifiuti;
- gestione formazione in materia ambientale;
- gestione iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- gestione delle autorizzazioni degli impianti;
- gestione smaltimento rifiuti;
- predisposizione e invio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- gestione degli scarichi di acque reflue;
- gestione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque
- analisi su campioni di acqua reflua proveniente dagli impianti della Società;
- smaltimento dei fanghi di depurazione;
- gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera.

I.3.1 Regole generali di comportamento

La presente sezione prevede, altresì, l'espresso obbligo, a carico dei soggetti apicali e dei dipendenti, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla normativa specifica di settore in materia di reati ambientali (in particolare D. Lgs. 152/2006 e smi);
- gestire qualsiasi rapporto anche con la Pubblica Amministrazione al fine dell'applicazione delle norme in materia ambientale, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico dei soggetti precedentemente citati, destinatari del MOGC, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del D.lgs.231);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Sono stati valutati come non applicabili alla realtà SIA i reati d'inquinamento provocato da navi, quello di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e quelli afferenti commercio/detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione o di specie animali selvatici.
La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- Operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- Compilare e conservare tutta la documentazione prescritta dalle norme di legge o dalle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività lavorative;
- Verificare e conservare tutte le autorizzazioni ambientali di soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti di collaborazione per attività che possono avere impatti sull'ambiente, ovvero sottoposte alla disciplina di cui al D.gs. 152/2006;
- Collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- Riesaminare i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generali, prediligendo le migliori tecnologie disponibili;
- Rispettare il codice etico e di comportamento, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente;
- Rispettare quanto previsto nel P.T.P.C.T. in merito ai presidi di prevenzione della corruzione nei rapporti con enti ed istituzioni autorizzativi e di controllo ed alla trasparenza delle informazioni ambientali come richiesto dal D. lgs. 33/13;
- Seguire le intenzioni e le direttive della politica ambientale aziendale;
- Consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- Consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di controllo o di audit;
- Prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- Prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;

- Prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- Prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- Prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- Prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.
Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal MOGC se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'OdV con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

I.3.2 Divieti specifici

Fermo restando che la regolamentazione dei più rilevanti processi ambientali e dell'organizzazione che vi è preposta è attuata nell'ambito del Sistema di gestione integrato SGI (Manuali, Procedure e istruzioni operative, Moduli e allegati) e dai software gestionali di riferimento e che i presidi di prevenzione della corruzione sono dettagliati nel P.T.P.C.T., si riportano, di seguito, i divieti che, in attuazione dei principi descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di SIA, con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n.231.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di fornitori, appaltatori, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli e al rilascio di autorizzazioni nell'ambito delle norme in materia ambientale;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo, anche in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati e approvati secondo protocolli interni (vedi PRSGI 09 e Allegato- Misure integrative di prevenzione della corruzione e trasparenza);

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre, con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili riportate nella tabella precedente è necessario:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, svolgano attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano presso i siti di SIA per conto di SIA;
- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun sito e divisione specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale;
- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti di leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica, anche di fornitori e appaltatori;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
- prevedere audit ciclici in materia ambientale;
- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di SIA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio, come riportato nel Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018.

I.4 I REATI AMBIENTALI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure poste a presidio, elencate di seguito in tabella con i relativi documenti di riferimento e dettagliate, per ogni aspetto ambientale, ai punti I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.4.4, I.4.5, I.4.6 e I.4.7.

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice etico e di comportamento, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nelle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Protocolli / Procedure aziendali
Acquisizione contratti (Contratti privati)	MSGI Sez: 4, Sez.5, Sez.6, Sez.7, Sez.8, MO 01 Manuale Operativo Servizio di Igiene Urbana, PRSGI 09 acquisti, PRSGI 04 fornitori, PRSGI 02 gestione aspetti commerciali, MOGC – Parte speciale Allegato A bis, Codice Etico e di comportamento
Affidamento servizi e forniture	Manuale SGI: Sez.4, Sez.5, Sez.6 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana,

	MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 09 acquisti, PRSGI 04 fornitori, PRSGI 02 gestione aspetti commerciali, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità MOGC – Parte speciale Allegato A bis, Codice Etico e di comportamento
Gestione del servizio di raccolta rifiuti/isole ecologiche	Manuale SGI: Sez.4 Sez.5, Sez. 6, Sez.7 e Sez.8 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 03 erogazione del servizio di I U (Igiene Urbana) PRSGI 05 risorse umane, PRSGI 08 manutenzione, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità, PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali MOGC – Parte speciale Allegato A bis, Codice Etico e di comportamento
Gestione rapporti con Enti di controllo	Manuale SGI: Sez.4, Sez.6, Sez.7 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 08 manutenzione, PRSGI 04 fornitori, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità MOGC – Parte speciale Allegato A bis, Codice Etico e di comportamento
Gestione del sito produttivo	Manuale SGI: Sez. 6, Sez.7 MO 01 Manuale Operativo Servizio Igiene Urbana, MO 02 Manuale Operativo Ambiente e Sicurezza PRSGI 08 manutenzione, PRSGI 04 fornitori, PRSGI 07 verifiche ispettive, PRSGI 06 non conformità MOGC – Parte speciale Allegato A bis, Codice Etico e di comportamento

Le attività sensibili individuate in considerazione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 sono:

- gestione classificazione dei rifiuti;
- compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- deposito temporaneo e conservazione dei rifiuti;
- gestione formazione in materia ambientale;
- gestione iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- gestione delle autorizzazioni degli impianti;
- gestione smaltimento rifiuti;
- predisposizione e invio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- gestione degli scarichi di acque reflue;
- gestione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque
- analisi su campioni di acqua reflua proveniente dagli impianti della Società;
- smaltimento dei fanghi di depurazione;
- gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera.

I.4.1 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività occorre:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti la tipologia dei rifiuti prodotti;
- Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna, SIA dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- Effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare

l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati. L'eventuale certificato di analisi dei rifiuti predisposto deve contenere solo informazioni veritiere e corrette, in base ad apposito processo di analisi;

- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- in relazione alla tracciabilità dei rifiuti , si dovrà verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti su supporto cartaceo (registri e formulari);
- i fornitori, appaltatori, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale (vedi MOGC – Parte speciale Allegato A bis);
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo/rilascio delle autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali o ai laboratorio di analisi esterni), siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SIA;
- i contratti di cui sopra devono contenere clausole standard circa l'accettazione incondizionata del MOGC di cui al D.Lgs. 231, istituito in ambito SIA;
- nei contratti con i fornitori, appaltatori, i consulenti, i partner ed i collaboratori in genere oltre deve essere contenuta apposita clausole di rispetto dei contenuti del MOGC, del Codice etico e di comportamento e dei patti di integrità, inoltre al fine di essere inseriti nell'Albo fornitori è necessario non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal D. Lgs. 231 ed in generale che nulla osta ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 196/03;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura.

Compiti del Responsabile tecnico:
Secondo l'art.12 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120, che regolamenta tra gli altri, il possesso dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese tenute all'iscrizione presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali, i responsabili tecnici hanno i seguenti compiti:
1. Porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa;
2. Svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.

Con la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato le "prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico", in particolare attribuiscono a tale figura:

- la verifica dell'esistenza e del rispetto delle autorizzazioni ed iscrizioni dell'azienda;
- la verifica dell'osservazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- la redazione di procedure operative;
- la formazione del personale interno dell'azienda su tematiche inerenti alla categoria di appartenenza.

Nello specifico per le Categorie 1 – 4 – 5 e 6 (trasporto rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e transfrontalieri) il Responsabile tecnico ha il compito di:

- Redigere le attestazione dei mezzi adibiti al trasporto in relazione ai rifiuti da trasportare;
- Vigilare sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità;

- Definire delle procedure per verificare che il codice EER del rifiuto da trasportare sia presente in autorizzazione, verificare la rispondenza mediante esame visivo dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore, eseguire con correttezza le operazioni di carico e scarico ove richiesto, garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza delle attrezzature e della documentazione che deve essere presente durante il trasporto;
- Garantire formazione ai conducenti sulle corrette procedure relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti;
- Garantire ai dipendenti ed ai conducenti formazione sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico e relativa documentazione di accompagno del trasporto;
- Coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità dell'etichettatura o imballaggio dei rifiuti o in caso di incidente;

Per la Categoria 1 (centri di raccolta) deve:

- Garantire la formazione e addestramento del personale dei centri di raccolta;
- Garantire che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente;

Per la Categoria 8 (intermediazione e commercio) deve:

- Garantire formazione agli addetti dell'impresa sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico e relativa documentazione di accompagno del trasporto;
- Verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione;

I.4.2 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi

Per tale attività occorre:

- individuare i punti di scarico presenti negli Impianti;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte delle scarico stesso;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo.

I.4.3 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati

Per tale attività occorre:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
- effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

- presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione.
- a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi, se il Sito viene dichiarato non inquinato, gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento; nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato invece, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);
- gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato);
- gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto.

I.4 .4 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera

Per tale attività occorre:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabilimento;
- provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

I.4.5 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive

Per tale attività occorre:

- verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- sottoporre a controllo periodico, da parte dell'addetto monitoraggio, della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi e tarati;

- verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

I.4.6 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette

Per tale attività occorre:

- verificare se le aree in cui risultano essere siti gli impianti ricadano all'interno o nelle vicinanze di aree protette;
- attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare nell'ambito degli impianti ricadono all'interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all'esterno di siti protetti, occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;
- nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente.
- per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

I.4.7 Sistema di Gestione Integrato (SGI)

I.4.7.1 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze e relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

- predisporre e mantenere un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

I.4.7.2 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori e di tutti gli attori

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti

I.4.7.3 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

I.4.7.4 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

I.4.7.5 Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di:
  - eventuale aggravamento del rischio;
  - in caso di emergenza;

I.4.7.6 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione integrato e di conformità dello stesso alle norme ISO 14001,* UNI ISO 45001 *e ISO 9001

Per detta attività vengono svolti:

- cicli periodici di Audit integrati Ambiente Sicurezza e Qualità a cura del Responsabile Sistema Integrato, che opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente all'Alta Direzione;
- verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell'Organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui sistemi di gestione.

I.4.7.7 Previsione di idonei sistemi di controllo e monitoraggio delle misure adottate in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, di Rapporti periodici di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per gli Impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

I.4.7.8 Rendicontazione delle prestazioni alle strutture aziendali competenti e all'organismo di vigilanza

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- redigere dei report periodici, da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

I.4.7.9 Tracciabilità

Tutti gli adempimenti alle previsioni del presente protocollo sono totalmente documentati ad opera dei soggetti cui essi competono. La tracciabilità è garantita anche mediante l'archiviazione elettronica dei documenti di sistema e di processo.

Tutti i documenti sono protocollati a cura dei soggetti competenti e sono archiviati negli ambiti aziendali di appartenenza di ciascuno di essi, in accordo con la Procedura di gestione documentazione del SGI.

PARTE SPECIALE L DELITTI CONTRO LA PERSONA

L.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01, si è ritenuto astrattamente applicabile a SIA il solo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
In considerazione del fatto che tale reato è connesso ed espressamente richiamato dalle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-dodiecies del D. Lgs. 231/01 ed inoltre, che le aree a rischio di reato individuate a seguito del risk assessment sono le medesime, si è unificata la trattazione di entrambi i reati nella presente sezione.

Art.25-quinquies
Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art.25-duodecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Il delitto, indicato come possibile reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, trova fondamento nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano stranieri presenti sul territorio nazionale senza un regolare permesso di soggiorno.
L'art.22 del D.Lgs286/98 prevede, difatti, al comma 12 la seguente fattispecie delittuosa :

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e dal quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3anni e con la multa di 5000euro per ogni lavoratore impiegato".
Il comma 12-bis del medesimo articolo disciplina, invece, l'ipotesi aggravata del delitto, precisando che "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà.:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art.603-bis del codice penale".

Il testo dell'art. 630-bis è stato modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" (GU n.257 del 03/11716) che ha introdotto, come principale innovazione, l'estensione della punibilità anche al datore di lavoro.

[1][.....Nella sua precedente formulazione, il delitto puniva, con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato, chiunque svolgesse attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Nella nuova fisionomia del reato scompaiono i riferimenti all'organizzazione dell'attività lavorativa, allo stato di necessità del lavoratore soggetto passivo del delitto e, soprattutto, alla violenza, minaccia o intimidazione. Conseguentemente, le pene si sono alzate da uno a sei anni di reclusione e da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.
Violenza e minaccia permangono come circostanze aggravanti del fatto, che sarà, in tali casi, punibile con le vecchie pene da cinque a otto anni di reclusione e da 1.000 a 2.000 euro di multa per ogni lavoratore reclutato.

Per il nuovo delitto di intermediazione illecita è stato inoltre previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, in precedenza l'arresto dell'indiziato sorpreso in flagrante era facoltativo.

L'introduzione del delitto base come oggi riformulato era imposto da oggettive esigenze repressive, oltreché dal rispetto dei canoni di ragionevolezza e di eguaglianza.
L'attribuzione di rilevanza penale allo sfruttamento della manodopera, anche in assenza di attività di c.d. caporalato, colma una irragionevole lacuna dell'attuale sistema penale, che lascia privi di tutela i lavoratori che non siano immigrati irregolari.
Si noti, infatti, che l'articolo 22 comma 12-bis del Testo unico sull'immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998) punisce, con sanzioni penali aggravate, il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze, non importa se avviati al lavoro mediante "caporale" o meno, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con il permesso scaduto, revocato o annullato, quando i lavoratori siano sottoposti alle condizioni di particolare sfruttamento di cui all'attuale terzo comma dell'articolo 603-bis codice penale. E allora, il lavoratore straniero irregolare, che sia sfruttato dal datore di lavoro in modo da essere esposto a situazioni di grave pericolo, è tutelato con una previsione penale che incrimina il datore di lavoro, a prescindere dall'esistenza o meno a monte di un'illecita intermediazione, mentre il lavoratore non straniero irregolare, ma parimenti sfruttato, non trova oggi una adeguata considerazione se non per il caso in cui sia stato avviato al lavoro in forza della mediazione del c.d.

[1] La Legge n. 199/2016: Disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore di Donatella Ferranti - 2010-2016 Editore Diritto Penale contemporaneo

caporale. Si comprende bene così come sia stato importante rimodellare la previsione incriminatrice dell'articolo 603-bis codice penale per rimediare ad una irragionevole limitazione del suo ambito operativo...]

Art. 603-bis c.cp. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sono meglio descritte nella presente versione, le situazioni di fatto che costituiscono indici di sfruttamento del lavoro, che comunque, come definito dalla dottrina, costituiscono solamente funzione di "orientamento probatorio" per il giudice.
Si fa notare che la parola "*sistematico*", utilizzato dal testo precedente dell'articolo per qualificare le condizioni indicative dello sfruttamento, è stata sostituita dal termine "*reiterata*" a sottolineare il fatto che lo sfruttamento del lavoro è una componente abituale del fatto tipico del reato, precisando, come già anticipato dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'articolo in oggetto, non ogni violazione delle normative amministrative in materia di lavoro comporta l'integrazione dello sfruttamento.

L'attuale art 603-bis riporta al co.3, inoltre, come la versione precedente, le condizioni di particolare sfruttamento, come richiamate alla lett. c) dell'art.22, comma 12bis che costituiscono aggravante specifica:

1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Unica differenza, la sostituzione del termine "*intermediati"* con quello "*sfruttati*", per le ragioni di cui sopra.

È bene tener conto che situazioni particolarmente gravose di sfruttamento, tali da integrare uno stato di soggezione continuativa del lavoratore, potrebbero costituire criteri validi per ritenere sussistente il ben più grave reato di riduzione o mantenimento in servitù o in schiavitù previsto dall'art.600 c.p.; quest'ultimo richiamato dall'art.25-quinquies D.Lgs231/01 e punito con sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 400 a 1000

quote, applicazione delle misure interdittive per durata non inferiore ad 1anno e addirittura, se l'ente o sua unità organizzativa viene utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, con l' applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività,.

La giurisprudenza ha precisato che per *datore di lavoro*, deve intendersi " *colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta" (v. Cass. Sez.I, 8.07.08, n.29494 e Cass. Sez.1, 8.04.14, n.15738*).
Da ciò si ricava che vi è forte rischio di un coinvolgimento della responsabilità dell'ente, anche qualora si possa provare che il reato è stato commesso da soggetti non apicali, ma avrebbe potuto essere impedito da una adeguata e doverosa attività di vigilanza da parte dei soggetti sovraordinati . Si consideri, infatti, i casi in cui le società non hanno direttamente alle proprie dipendenze i singoli lavoratori, ma si servono delle loro prestazioni con il tramite di soggetti terzi (ad es. società committenti che affidano i lavori a società appaltatrici o subappaltatrici).

Per giurisprudenza costante, infatti, il coinvolgimento dell'ente deriva, dunque, non soltanto dalla responsabilità del soggetto (apicale o non) che ha proceduto direttamente all'assunzione del personale irregolare, ma anche dalla responsabilità di colui che si avvale delle prestazioni di tale personale (v. per tutti Cass. Pen. 1 18.05.11, n.25615 –dep 27.06.11, Fragasso, Rv250667).

L.2 I IMPIEGO CITTADINI IRREGOLARI - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.25-duodecies Individuato:

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Gestione del Personale	CdA, Area amministrazione, finanza, affari generali, Resp. paghe e contratti lavoro e acquisti

L.3 DELITTI CONTRO LA PERSONA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

L.3.1 Regole generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei soci, dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei Consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale;

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento di assoluto rispetto delle procedure burocratiche attinenti all'assunzione di lavoratori extracomunitari sia nell'ipotesi che gli stessi siano residenti all'estero che nell'ipotesi di lavoratori residenti in Italia al momento dell'assunzione;

- assumere garanzie da parte delle società di somministrazione lavoro della corretta applicazione dei contratti collettivi di riferimento, della normativa in materia di lavoro e del possesso di documentazione in corso di validità prevista dalla normativa vigente in materia di immigrazione;
- verificare il rispetto dei principi sopra esposti da parte dei fornitori e/o partner in affari (appaltatori, fornitori di servizi, partner, consulenti, etc.);
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di selezione ed assunzione del personale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di impiegare ed assumere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner della SIA, nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

a) la normativa di settore applicabile
b) il Codice Etico;

L.3.2 Divieti specifici

La procedura adottata per le assunzioni segue il seguente iter:

- verificare il possesso e la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere;
- verificare il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore da assumere;
- predisporre e far sottoscrivere al lavoratore il contratto di lavoro con le seguenti informazioni minime previste dal D. Lgs. 152 del 25/05/97:
  - identità delle parti;
  - luogo di lavoro;
  - data di inizio del rapporto di lavoro;
  - durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto da tempo determinato o a tempo indeterminato;
  - durata del periodo di prova;
  - inquadramento, livello, qualifica;
  - importo della retribuzione lorda;
  - orario di lavoro;
  - CCNL applicato;
- compilazione e invio del modello unificato LAV nei tempi previsti dalla L. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione, consegnandone una copia al lavoratore.

Nel caso di ricorso al società di somministrazione lavoro è necessario:

- acquisire idonee garanzie di onorabilità ed affidabilità da parte della società somministrante e raccogliere, sia in fase inziale di sottoscrizione del contratto, che durante l'impiego dei lavoratori somministrati, la documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, l'applicazione dei CCNL applicabili e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- far sottoscrivere alla società di somministrazione le clausole di rispetto del presente MOGC.

Gli ulteriori controlli individuati per le specifiche attività sensibili allo scopo che non si incorra in alcuna delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 25 -quinquies e 25 duodecies del D.Lgs.231/2001, vengono realizzati sia a mezzo di controllo preventivo, anche reputazionale, per le società di somministrazione lavoro, sia con informative

presso le Autorità competenti, in ordine alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti, in generale, per il lavoro da parte dei candidati extracomunitari in selezione per l'assunzione, sia a mezzo di controlli successivi periodici sul permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno degli Stranieri Extracomunitari assunti ed impiegati in SIA.

L.4 I DELITTI CONTRO LA PERSONA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Processi/attività sensibili	Procedure aziendali
Gestione del personale	MSGI Sez.4, Sez.5, Sez.6, PRSGI 05 risorse umane Codice Etico e di comportamento

PARTE SPECIALE M REATI TRIBUTARI

M.1 LE FATTISPECIE DI REATO

In data 15 luglio del 2020 è stato pubblicato sulla G.U. serie generale (n. 177) il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, con cui, in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, e recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731 (Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017, il legislatore ha apportato diverse modifiche sia nel codice penale, che in altre norme giuridiche, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione ampliando il catalogo dei reati la cui commissione può coinvolgere l'ente ed esporlo a sanzioni pecuniarie ed interdittive

L'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01 costituisce forse l'aspetto più innovativo dell'intero disegno di riforma. Un intervento in tal senso era, peraltro, stato invocato da tempo dalla giurisprudenza, che aveva, a più riprese, evidenziato, da un lato, la coerenza criminologica di una simile scelta e, dall'altro lato, la necessità di responsabilizzare l'ente che beneficia in via diretta ed immediata del reato materialmente commesso dall'autore persona fisica.

Art. 25 - quinquiesdecies.
Reati tributari (previsti cioè nel novellato D.L gs. 74/2000 così come modificato dal D. L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla L. 157 del 09/12/2019) commessi per interesse o vantaggio dell'ente

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati di cui al comma 1-bis rilevano ai sensi della responsabilità ex D. Lgs. 231 limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, pertanto si ritiene non siano applicabili alla realtà di SIA.

Art. 2, c.1, c.2-bis D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La condotta punita è indicare nelle dichiarazioni IVA o imposte sui redditi elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Il **fine del reato** è evadere le imposte sui redditi e l'IVA.
Le **dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA**, la legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA.(Cass. Pen. 22 marzo 2012, n. 11147 - Vedi anche la Circolare del Ministero delle finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l'esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito).

Non rientra la dichiarazione del sostituto d'imposta perché il D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato:
•l'art. 1, lett. C) definizione di 'dichiarazione' (…'quando prevista per legge');
•L'art. 5 (reato di omessa dichiarazione) perché la distingue dalla dichiarazione di redditi e iva.

Per **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 1 D. Lgs. n. 74/2000) si intendono le fatture e gli altri documenti aventi analogo rilievo probatorio ai fini tributari, che attestano operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà o in senso oggettivo (perché mai poste in essere, oppure solo in parte effettuate) o in senso soggettivo (perché intervenute tra soggetti diversi da quelli indicati).
In sostanza, la fattispecie in esame reprime il comportamento di chi 'gonfi' fraudolentemente le componenti negative, in modo da abbattere l'imponibile.
La giurisprudenza ha dibattuto molto su cosa si dovesse intendere per operazioni oggettivamente inesistenti e se nel perimetro dovessero essere ricomprese sia le operazioni materialmente inesistenti, ovvero quelle mai avvenute quali ad esempio la cessione di beni o la prestazione di servizi attestate in fattura, ma che non hanno mai avuto luogo o siano state effettuate in termini quantitativi minori rispetto al dichiarato, sia le operazioni giuridicamente inesistenti quali ad esempio il caso del c.d. negozio dissimulato, laddove è attestato il compimento di un negozio diverso da quello realmente intercorso fra le parti.
La Suprema Corte in numerose pronunce ha ribadito la suddivisione delle differenti tipologie di operazioni. Fra le tante merita segnalare la recente sentenza n. 13747 del 2018, con la quale la Suprema Corte ha suddiviso le operazioni inesistenti per categorie "Si osserva che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, punito dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza

oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

Soggetto attivo: il delitto può essere realizzato da chiunque sottoscriva o presenti una dichiarazione fraudolenta, a prescindere dalla qualificazione di soggetto passivo d'imposta e dalla titolarità dei redditi o dall'intestazione dei beni oggetto della dichiarazione. Infatti, ai sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 1, l'autore del reato può essere l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante legale di società, enti e persone fisiche, relativamente alle dichiarazioni da loro presentate in tale veste.

La configurazione del delitto è subordinata alla realizzazione di 2 comportamenti conseguenziali e necessari.

1. è richiesto che l'autore si avvalga di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e che tali documenti e fatture siano registrate in nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenute al fine di prova nei confronti dell'amministrazione contabilità (art. 2 c.2 D. Lgs. 74/2000). Quest'ultima modalità, evidentemente, si riferisce alla massa indifferenziata dei contribuenti (anche a quelli non obbligati alla tenuta delle scritture contabili); essa ricorre, tra l'altro, nel caso di detenzione di fatture e di altri documenti per provare gli oneri o le spese deducibili o detraibili, indicati in dichiarazione; tra gli altri documenti possono annoverarsi l'autofattura, la ricevuta fiscale, gli scontrini fiscali, le schede carburante, le bolle di accompagnamento, le bolle doganali e le ricevute e altri documenti attestanti comunque oneri, spese e costi fittizi.
2. che sia presentata la dichiarazione contenente l'indicazione di elementi passivi fittizi: ciò implica che la mera utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non integra gli estremi della figura delittuosa in esame.

Il primo comportamento non assume rilevanza penale –non essendo punibile neanche a titolo di tentativo in virtù dell'art. 6 –se non seguito dalla presentazione della dichiarazione in cui sono trasfusi i dati non veritieri.

Elemento soggettivo del reato: oltre al **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà dell'azione, è necessario il **dolo specifico**; si richiede cioè che l'autore abbia agito con il proponimento di evadere le imposte, di conseguire un indebito rimborso, di ottenere il riconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. (da Circolare del Ministero delle finanze n. 154/E del 4 agosto 2000).

Art. 3. D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art 3 rappresenta una fattispecie residuale rispetto all'art. 2.
Mentre **l'art. 2 delinea la frode fiscale attraverso l'utilizzo di fatture false o di altri documenti per operazioni inesistenti,** e punisce chi riporta in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto tali elementi passivi fittizi, **l'art. 3 definisce la frode fiscale per falsa indicazione delle componenti reddituali mediante simulazione o altri artifici**, ammettendo le operazioni simulate fra le possibili condotte del reato in esame. La volontà del legislatore di considerare più grave il disvalore sociale derivante dall'utilizzo in dichiarazione di documenti falsi rispetto alla messa in atto di altri raggiri idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile si evince dal fatto che a differenza dell'art. 3 nell'art. 2 non vi è una soglia di punibilità per il reato.

Condotta punita:
Indicare nelle dichiarazioni IVA o imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi

Per elemento passivo fittizio si intende un componente negativo di reddito inesistente, cioè disancorato dal dato fattuale.
Pertanto non è fittizio il componente passivo esistente, ma non di competenza (=> irrilevanza penale di tutti i casi in cui il contribuente viola un criterio di classificazione oppure di individuazione del periodo d'imposta nel quale collocare la componente reddituale o attribuisce il connotato dell'inerenza ad un costo del tutto avulso dall'attività d'impresa). Dunque, il costo deve essere effettivo (anche se non inerente e/o non deducibile, etc.), ossia la risultante di un'obbligazione realmente contratta dal contribuente e deve essere documentato.

Modalità della condotta:
Compiere **operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente** o **avvalersi di documenti falsi** o di **altri mezzi fraudolenti** idonei ad **ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria**. I documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

1. Per **operazioni simulate** (ai sensi dell'art.1 del d.Lgs. n.74 del 2000) si intendono le operazioni diverse da quelle disciplinate dall'art 10-bis L. 212/2000 (ovvero le operazioni cosiddette elusive che pur perfettamente esistenti e lecite siano prive di sostanza economica e nel rispetto formale della normativa, realizzino vantaggi fiscali indebiti eludendo il fine della normativa fiscale) cioè le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le prestazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti".
   Quindi, le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, si distinguono a seconda che il negozio dissimulato riguardi l'oggetto dell'atto oppure i soggetti. Nel caso di operazione oggettivamente simulata, all'interno del documento fiscale viene attestato il compimento di un negozio giuridico diverso da quello realmente intercorso fra le parti, al fine di evadere il pagamento dell'imposta. Si pensi ad esempio alla simulazione concernente gli atti assoggettati ad imposta di registro ed alla dichiarazione, nell'atto ufficiale, di un prezzo inferiore a quello d'acquisto. Invece nel caso in cui i soggetti attestati nel documento non siano i reali soggetti fra i quali intercorre l'operazione, si è in presenza di un'operazione simulata soggettivamente tramite l'interposizione di persone fisiche o giuridiche. Le parti, per esempio, possono concordare senza darne conto in un documento ufficiale che un terzo sia il reale contraente di un'operazione apparentemente conclusasi fra le parti. Si tratta della strumentalizzazione di soggetti che,

apparentemente parti di un rapporto contrattuale, in realtà fungono da mero "paravento" per dissimulare l'effettivo contraente.

2. **Avvalersi di documenti falsi**: documenti diversi dalle fatture o assimilati e dotati di analoga rilevanza fiscale - es. contratti di compravendita recanti dati non conformi a verità, note di variazione, autofatture, etc.
3. **Mezzi fraudolenti**: le condotte artificiose attive o omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinino una falsa rappresentazione della realtà ed idonei ad ostacolare l'accertamento ed ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (concreta valenza ingannatoria) – Non costituiscono invece mezzi fraudolenti "la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali". Pertanto, se la contabilità è irregolarmente tenuta, non potrà di per sé costituire "mezzo fraudolento" (=> la Sotto fatturazione rientra nel perimetro applicativo della dichiarazione infedele ex art. 4).

Fine :
Evadere le imposte sui redditi e l'IVA

Soglie di punibilità (da valutarsi congiuntamente):

- Imposta evasa superiore ad Euro 30.000
- Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è > 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione; OPPURE è > Euro1.500.000;OPPURE ammontare crediti e ritenute fittizie è > 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o > Euro 30.000

Art. 8. c. 1, c.2-bis D. lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

[……Con la previsione in esame, il legislatore ha inteso punire le c.d. "cartiere", ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l'esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.
Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da "chiunque", in questo caso inteso come qualsiasi soggetto, sia esso un soggetto IVA, che emette una fattura per operazione inesistente, sia esso un privato, che emette un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale.
L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è ritenuto un reato che "arretra" la sfera della rilevanza penale a condotte diverse ed antecedenti a quella (eventuale) dell'evasore. Tale reato deve ritenersi di "pericolo concreto", dal momento che assumono rilevanza penale le sole condotte concretamente idonee ad offendere l'interesse tutelato (l'interesse dell'erario alla riscossione dei tributi.

Condotta punita
Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o IVA. Si parla di emissione nel caso di operazioni rilevanti ai fini IVA e per le operazioni intracomunitarie e di rilascio per tutte le ipotesi in cui si producono documenti diversi dalle fatture quali le ricevute fiscali e scontrini fiscali. L'emissione o rilascio di più fatture integra comunque un solo reato.

La realizzazione della condotta implica che il documento o la fattura escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente e che vengano consegnati al terzo utilizzatore.

Dolo Specifico:
Consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. Non è richiesto, per il compimento del reato, che il documento o la fattura pervengano al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi all'interno della dichiarazione (condotta punita dal precedente art. 2 D. Lgs. 74/2000).

Art. 10. D. lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Bene giuridico tutelato:
Interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Soggetto attivo:
Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, siamo in presenza di un **reato comune**. Per i soggetti diversi dal contribuente si pensi ad esempio a un dipendente o al consulente tenuti alla conservazione di documenti fiscali.

Dolo specifico:
Evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di **reato di pericolo concreto,** non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010). In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile (*Sez. 3, Sentenza n. 38375 del 09/07/2015*).
Per **occultamento** si intende nascondere materialmente la documentazione in modo da renderla irreperibile, generalmente in sede di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio fiscale del contribuente da parte degli enti di vigilanza. L'occultamento deve essere tale da determinare l'effettiva impossibilità per gli organi accertatori di prendere in esame quei documenti (che divengono rinvenibili ad esempio solo attuando mezzi perquisitori; dunque non rileva il mero rifiuto ad esibire la documentazione medesima).
Per **distruzione** si intende l'eliminazione fisica del documento (sia cartacea sia del relativo supporto magnetico), ovvero il renderne intellegibile il contenuto (e.g. mediante abrasioni o cancellature, etc.).

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire "aliundem " elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.
La distruzione delle scritture contabili, realizzandosi con l'eliminazione della documentazione mediante l'eliminazione del supporto cartaceo con cancellature o abrasioni, configura un reato di natura istantanea, l'occultamento totale o parziale delle scritture medesime, perdurando l'obbligo di esibizione finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, dà luogo invece ad un reato di natura permanente; sicché, qualora la medesima documentazione venga *dapprima occultata e successivamente distrutta*, si configura il concorso materiale dei due reati **(***Sez. 3, Sentenza n. 4871 del 17/01/2006*)

Oggetto materiale ed effetti della condotta
Le "scritture contabili" o i "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" ai fini fiscali.
Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenzario et similia) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Nel caso in cui l'imputato deduca che le scritture contabili siano detenute da terzi e, tuttavia, non esibisca un'attestazione rilasciata dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero i medesimi si oppongano all'accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta documentazione, il giudice penale può trarre il convincimento della effettiva tenuta della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse dalla citata attestazione (*Sez. 3, Sent. n. 11479 del 26/06/2014*).

Consumazione
Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'**impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari** del contribuente.
Il reato *non* si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, **non è sufficiente un mero comportamento omissivo**, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un "*quid pluris*" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge *(Sez. 3, Sentenza n. 19106 del 02/03/2016*).

Art. 11. D. Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.
Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita, per la sua integrazione, che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone, visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

Bene giuridico tutelato:
Il bene giuridico tutelato dalla disposizione penale-tributaria di cui sopra è rappresentato dalla possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva. Si tratta della "garanzia patrimoniale (generica) offerta al fisco dai beni dell'obbligato".
Ai fini della configurabilità del delitto oggetto di trattazione, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario. La condotta rilevante, quindi, può essere costituita "da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque a rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva.
Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.
Il momento consumativo è concordemente individuato nel momento in cui venga posta in essere una qualunque disposizione tale da porre in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria a prescindere dal successivo adempimento dell'obbligazione stessa
La condotta incriminata, sulla base della previsione normativa, è quella di chi "aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". La condotta tipica è, pertanto, circoscritta ai soli comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale del contribuente diversa da quella reale.

Soglia di punibilità:
Presuppone l'esistenza di un debito tributario almeno pari ad Euro50.000

Soggetto attivo:
Il richiamo in ambedue i commi della parola "chiunque" non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.
La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

Elemento soggettivo:
Si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Elemento oggettivo:

La condotta può consistere:
1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

La condotta tipica è, pertanto, circoscritta ai soli comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale del contribuente diversa da quella reale.

E' considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Alienare simulatamente: tutti i casi di trasferimento della proprietà di un bene in cui la volontà dichiarata delle parti è diversa da quella effettiva. Si crea pertanto una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.
Dunque, non tutti gli atti di depauperamento, sono rilevanti nell'applicazione della norma, salvo quando tali atti siano accompagnati da un qualche artificio atto ad impedire la procedura di riscossione. In difetto di artificio, la difesa del credito tributario rimane affidata agli ordinari strumenti civilistici.

Compiere atti fraudolenti: tale espressione ha carattere residuale, comprendendo tutti gli atti diversi dalle simulate alienazioni.

Idoneità della condotta: il giudice dovrà verificare la sussistenza o meno di un pericolo di danno per l'interesse erariale alla riscossione. Tale giudizio di idoneità deve essere effettuato sulla base delle circostanze all'uopo conoscibili dall'agente. Pertanto, non vi sarà idoneità laddove a quel momento:

- i beni residui fossero sufficienti a soddisfare per intero i debiti tributari
- i beni oggetto della condotta non fossero utili ai fini di una eventuale procedura di riscossione; etc.

M.2 REATI TRIBUTARI - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.25-undecies Individuato:

Processi/attività sensibili		Unità organizzativa/responsabile
Contabilità generale	Tenuta delle scritture contabili Registrazione in contabilità degli anticipi/acconti ai fornitori Contabilizzazione (registrazione in contabilità) delle fatture passive Contabilizzazione e registrazione fatture da ricevere	CdA, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali, Sindaci, Revisori
Gestione flussi finanziari	Controllo e tracciabilità pagamenti Controllo investimenti Gestione e controllo rimborsi spese	CdA, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali, Budget e Controllo di gestione, Sindaci
Gestione immobili e cespiti	Inventariazione, inserimento in contabilità, dismissione	CdA, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali, Sindaci

Contabilità e bilancio	Gestione delle scritture contabili e delle operazioni di redazione ed approvazione del bilancio	CdA, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali, Sindaci, Revisori
Gestione adempimenti fiscali e contributivi	Pagamenti contributi, imposte e tasse Presentazione dichiarazione redditi e iva	CdA, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali, Sindaci
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Individuazione e scelta del fornitore Verifica corretta esecuzione forniture, lavori, servizi e incarichi professionali	Resp. Acquisti., Resp. Man., Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali, Budget e Controllo di gestione, Sindaci, CdA
	Pagamento fornitori Contabilizzazione resi e penali	Resp. acquisti, Resp. Man., Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali , Budget e Controllo di gestione
Gestione sponsorizzazioni e liberalità		CDA, Area amministrazione, finanza, affari generali
Servizio in concessione	Contabilizzazione resi e penali Emissione e contabilizzazione fatture infragruppo	CDA, Resp. Servizi, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali
Servizio privati/imprese	Emissione e contabilizzazione fatture attive relative al servizio e infragruppo	Resp. Servizi, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali
Gestione amministrativa del personale	Gestione note spese Emissione /ricezione fatture/ricevute Gestione dei contenziosi stragiudiziali	Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali, Resp. Personale, contratti di lavoro
Gestione IT	Gestione IT Assegnazione credenziali di accesso a fatturazione elettronica	ADS, Resp. Area amministrazione, finanza, affari generali

M.3 REATI TRIBUTARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

M.3.1 Regole generali di comportamento

Tutti i dipendenti e gli altri destinatari del MOGC sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi in esso contenuti, al Codice etico, nonché al rispetto delle procedure del Sistema di Gestione integrato che del presente MOGC costituiscono parte integrante .

Ai componenti degli Organi Sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con l'Agenzia delle Entrate, le Autorità fiscali così come con altri Organi di Vigilanza, deve essere attribuito formale potere in tal senso garantendo, quando possibile, la presenza contemporanea di due incaricati.

Devono inoltre essere chiare e formalizzate (attraverso deleghe, procure e/o codificate nei mansionari/procedure aziendali) le responsabilità aziendali nella gestione dei processi amministrativi, fiscali e nei processi attinenti al ciclo attivo e passivo.

Devono essere definite procedure che garantiscano la tracciabilità delle operazioni.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate

sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Sono definite procedure e utilizzati adeguati sistemi informativi aziendali per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscano la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentano di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale (ad esempio presenza dell'ordine e/o contratto) e appositi step autorizzativi (quale l'entrata merce/acquisizione della prestazione di servizio).

In fase di qualifica del fornitore e di creazione dell'anagrafica di un fornitore/cliente, deve essere verificata la reale esistenza di quest'ultimo (ad esempio attraverso la verifica dell'esistenza e della validità della partita IVA) e l'inerenza dell'oggetto sociale rispetto all'attività (ad esempio verifica della visura camerale);
implementare un meccanismo di sospensione dell'anagrafica dei fornitori/clienti inattivi da più di due anni con la necessità di effettuare una riqualifica in fase di eventuale nuovo rapporto.

È garantita l'archiviazione e conservazione idonea dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto, per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge, nonché l'assicurazione delle vidimazioni eventualmente necessarie.

In relazione all'eventuale sostenimento di spese per sponsorizzazioni e spese di rappresentanza è necessario assicurare:
- la verifica circa la congruità dell'importo sponsorizzato rispetto all'attività oggetto di sponsorizzazione;
- l'utilizzo di idonei dispositivi contrattuali per formalizzare l'accordo di sponsorizzazione;
- la verifica sull'effettività della sponsorizzazione e, in particolare, circa la realizzazione dell'evento e la corrispondenza tra la prestazione fornita dal beneficiario e quanto definito nel contratto.

M.3.2 Divieti specifici

Nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:

- devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
- non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- devono astenersi dall'indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

- devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- devono custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali (compresa la corrispondenza commerciale), approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- devono astenersi dall'alienare simultaneamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte.

M.4 I REATI TRIBUTARI - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Si fa presente, per quanto riguarda le fattispecie di cui agli artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. 231/2001, che le aree più a rischio sono quelle attraverso le quali la società può instaurare rapporti commerciali fittizi, con parti contrattuali inesistenti, oppure utilizzare rapporti effettivamente esistenti, sfruttandoli per dar vita a fenomeni di sovrafatturazione. Pur avendo individuato altri ambiti in cui direttamente o indirettamente si possa concorrere al reato (vedi tabella seguente), l'azienda ha elaborato, all'interno del proprio Sistema di gestione integrato, alcune procedure per la gestione dei processi a maggior criticità.
Considerato il rischio dell'instaurazione di rapporti commerciali con soggetti fittizi o, comunque, di uno sfruttamento illecito di tali rapporti, per dar vita a fenomeni di sovrafatturazione, il primo presidio cautelare non può che coinvolgere la fase di scelta dei fornitori e, più in generale, delle proprie controparti contrattuali. È, infatti, imprescindibile che la selezione dei fornitori avvenga secondo criteri che garantiscano trasparenza. SIA ha previsto un'apposita procedura, oltre ad indire procedure di gara ad hoc ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed a definire le regole di comportamento specifiche precedentemente riportate. L'obiettivo delle procedure è garantire, data la ridotta struttura organizzativa, comunque il principio della segregazione delle funzioni, in modo che chi viene coinvolto nel processo di qualifica non sia anche coinvolto nelle successive fasi di scelta e controllo, monitoraggio dell'esecuzione del contratto e autorizzazione dei pagamenti.

In riferimento al reato di falsa dichiarazione, si evidenzia come il responsabile amministrativo risponda a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all'Erario che l'attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 il Resp. Amm.vo è autorizzato al rilascio del visto di conformità. È in grado di predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all'Agenzia delle entrate.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all'Agenzia delle entrate.

Processi/attività sensibili		Procedure/protocolli aziendali
Contabilità generale	Tenuta delle scritture contabili Registrazione in contabilità degli anticipi/acconti ai fornitori Contabilizzazione (registrazione in contabilità) delle fatture passive Contabilizzazione e registrazione fatture da ricevere	Gestionale di contabilità Principi di redazione del bilancio e tenuta delle scritture contabili PRSGI 09 ordini di acquisto fornitori

Gestione flussi finanziari	Controllo e tracciabilità pagamenti Controllo investimenti Gestione e controllo rimborsi spese	Sistema delle deleghe/procure PRSGI 09 ordini di acquisto fornitori
Gestione immobili e cespiti	Inventariazione, inserimento in contabilità, dismissione	Principi di redazione del bilancio
Contabilità e bilancio	Gestione delle scritture contabili e delle operazioni di redazione ed approvazione del bilancio	Principi di redazione del bilancio Controllo sindaci Controllo revisore
Gestione adempimenti fiscali e contributivi	Pagamenti contributi, imposte e tasse Presentazione dichiarazione redditi e iva	Segregazione dei ruoli Visto di conformità Controllo sindaci Controllo revisore
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Individuazione e scelta del fornitore Verifica corretta esecuzione forniture, lavori, servizi e incarichi professionali	Procedure di gara (amministrazione trasparente) PRSGI 04 qualifica fornitori PRSGI 09 ordini di acquisto fornitori
	Pagamento fornitori Contabilizzazione resi e penali	PRSGI 09 ordini di acquisto fornitori PRSGI 11 Regolamento di Gestione del Parco Veicolo Aziendali
Gestione sponsorizzazioni e liberalità		Codice Etico Parte Speciale A
Servizio in concessione	Contabilizzazione resi e penali Emissione e contabilizzazione fatture infragruppo	Contratti Infragruppo ATI Area trasparenza PRSGI 02 gestione aspetti commerciali PRSGI 03 erogazione del servizio di I U MO 01 Manuale Operativo Servizio di Igiene Urbana
Servizio privati/imprese	Emissione e contabilizzazione fatture attive relative al servizio e infragruppo	PRSGI 02 gestione aspetti commerciali PRSGI 03 erogazione del servizio di I U MO 01 Manuale Operativo Servizio di Igiene Urbana
Gestione amministrativa del personale	Gestione note spese Emissione /ricezione fatture/ricevute Gestione dei contenziosi stragiudiziali	PRSGI 05 gestione risorse umane Deleghe e procure
Gestione IT	Gestione IT Assegnazione credenziali di accesso a fatturazione elettronica	0. Sistema Privacy_registro dei trattamenti